



Massimo del Pozzo

(professore ordinario di Diritto costituzionale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium" *

*A 'Structural' Reading of "Praedicate Evangelium" **

ABSTRACT: The article examines the (indirect and limited) constitutional value of the reform of the Roman Curia. The basic framework of *Praedicate Evangelium* is connected to the missionary impulse instilled by pontificate of Francis in the shared and plural structure of universality. The service of the Curia to the Church and to the world is founded upon its instrumental institutional character and on the maximum possible distribution of and participation in the goods of communion. Beyond the regulative aspects, this normative intervention develops various vectors and features of organization. At the institutional level, the vicarious dimension of power, the organic cooperation between the curial institutions and the decentralizing co-responsibility in the role of the episcopacy emerge. At the personal level, there is the encouragement of professional roles, of laity, of pastorality and spirituality, of the universality, and of the temporary nature of the offices. The criteria of rationality and functionality synthesize the aspiration to revise the central government. The reform of the Curia denotes a significant passage of the synodal way of the Church, which provides reasons for certain ecclesiological and speculative analysis, as well as for the perfection of canonical knowledge from a constitutional viewpoint.

SOMMARIO: 1. La valenza costituzionale della riforma della Curia romana - 2. La linea della '*universalitas participata et pluralis Ecclesiae*' - 3. I beni della comunione e l'architettura delle Istituzioni curiali - 4. La congenita strumentalità dell'Istituzione curiale - 5. L'orizzonte istituzionale del servizio della Curia romana - 5.1. La vicarietà potestativa - 5.2. La cooperazione organica al servizio primaziale - 5.3. La corresponsabilità decentralizzante - 6. L'orizzonte personale del servizio della Curia romana - 6.1. La professionalità e la laicità - 6.2. La pastoralità e la spiritualità - 6.3. L'universalità e la temporaneità degli incarichi - 7. La promozione della razionalità e funzionalità della Curia - 8. Il cammino sinodale della riforma.

1 - La valenza costituzionale della riforma della Curia romana



Il noto aforisma *Ecclesia semper reformanda est* esprime la persistenza dell'istanza riformatrice della Chiesa¹. La riforma della Curia è quindi lo sbocco o, piuttosto, l'inoltro di un processo di riconfigurazione del principale organismo di governo centrale volto a renderlo più rispondente e funzionale alla missione evangelizzatrice. L'istituzione relativamente recente della Curia non può nascondere la continuità e il rilievo dell'assistenza e del supporto della funzione primaziale. Tutti i Papi, in qualche modo, hanno conformato la concezione e lo stile del proprio mandato attraverso la costituzione di uffici e organismi o la scelta e formazione dei propri collaboratori. Nella modernità la struttura e la dotazione istituzionale però prevalgono sull'inclinazione e l'apporto personale. La riforma di Papa Francesco è un sentito invito a recuperare lo spirito originario della compagine ecclesiale senza rinunciare alle capacità ed esperienza acquisite². Il quinto grande intervento di ristrutturazione dell'apparato centrale è perciò un tentativo di promuovere la centralità del Vangelo e il primato della persona e dello Spirito sulla logica del potere e dell'organizzazione. L'enfasi riformatrice non deve però occultare la stabilità e costanza dell'impianto fondamentale³.

Come è noto, San Giovanni Paolo II all'indomani della promulgazione del codice orientale aveva parlato di una sorta di *Corpus iuris canonici* moderno composto dai due codici (latino e orientale) e dalla costituzione sulla Curia romana (allora la *Pastor bonus*)⁴. Al di là di altri specifici provvedimenti, la completezza del disegno ordinamentale integra la duplice legislazione codiciale (i due polmoni dell'organismo) con quella comune e unitaria di supporto della Sede Apostolica. Pur in assenza di

Contributo sottoposto a valutazione - Article submitted to a double-blind review.

¹ Cfr. anche **M. SEMERARO**, *Intervento nella Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo*, 21 marzo 2022, per il testo di riferimento **FRANCESCO**, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022 [= PE] (non si riporta la localizzazione dei documenti facilmente reperibili nel sito www.vatican.va).

² L'efficace immagine di "un ospedale da campo dopo una battaglia", adoperata dal Pontefice, è espressiva della situazione di precarietà esistenziale attuale (**A. SPADARO**, *Intervista a Papa Francesco*, in *La Civiltà Cattolica*, n. 3918 [2013], pp. 461-464), Il contesto richiama, in parte, il *Francisce, repara domus mea* che è alla base del carisma francescano.

³ Come considereremo, al di là delle innovazioni registrate, l'assetto della Curia resta ancorato al modello storicamente consolidato.

⁴ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso in occasione della presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, n. 8.



un'ulteriore differenziazione formale (nel rango delle fonti legali), la globalità della normativa ordinaria *ad mentem Pontificis* trova un adeguato riscontro e completamento nell'assetto del potere centrale. La legge fondamentale sulla Curia romana fungerebbe perciò da connessione e collegamento dell'organicità del sistema. Lo speciale apprezzamento non deriva solo dalla corposità e influenza del disposto, ma dalla natura e dal senso della disciplina⁵. La regolazione della Curia, forse anche a maggior ragione o in maniera più diretta rispetto alla codificazione, assume una portata direttiva e programmatica per l'impianto giuridico. La discrezionalità e l'autonoma capacità di conformazione accentuano il valore 'politico' e valoriale della legge e rispondono alla maturazione della visione ecclesiale raggiunta e impressa⁶. Non è casuale che in *Praedicate Evangelium* [= PE], oltre al *Preambolo*, siano formulati *Principi e Criteri per il servizio della Curia romana* e *Norme generali* che ispirano e guidano l'attività di tutta l'Istituzione curiale. La Costituzione apostolica ha insomma un'impronta apodittica e orientativa per il diritto della Chiesa.

Illustrata l'importanza e la prospettiva della norma, occorre chiarire subito, a scanso di equivoci, che il *governo centrale* ha una *valenza costituzionalistica solo indiretta*. Il testo di legge, al di là della solenne e abituale denominazione⁷, non ha una forma e un contenuto propriamente costituzionale⁸. Il calibro e l'ambizione della riforma non possono infatti alterare la natura dell'intervento e la materia regolata⁹. La vera

⁵ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap *Pastor bonus*, 29 giugno 1988 [= PB], constava già di 193 articoli; *Praedicate Evangelium* raggiunge il 250 articoli. Al testo si aggiungeranno la revisione del *Regolamento generale della Curia romana* e degli *Ordines servandi* delle Istituzioni curiali.

⁶ Il criterio di conformazione della giuridicità infatti è legato alla realtà regolata e risente della sua variabilità storica.

⁷ La costituzione apostolica corrisponde alla tipologia più solenne e importante di provvedimenti legislativi del Papa, cfr. anche PH. TOXÉ, *La hiérarchie des normes canoniques latines ou la ratiabilité du droit canonique*, in *L'année canonique*, 44 (2002), pp. 113-128 (nel Pontificato di Francesco, prescindendo dalle numerose costituzioni relative alla riconfigurazione di singole circoscrizioni ecclesiastiche, se ne annoverano 5).

⁸ Il *Proemio* della *Pastor bonus* precisava: "Di conseguenza è evidente che il compito della Curia Romana, sebbene non faccia parte della costituzione essenziale, voluta da Dio, della Chiesa, ha tuttavia un carattere veramente ecclesiale, poiché trae dal Pastore della Chiesa universale la propria esistenza e competenza", n. 7.

⁹ M. MELLINO ha parlato di un "nuovo impianto costituzionale" (*Intervento nella Conferenza Stampa*, cit.) anche FRANCESCO, *Chirografo relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana*, 12 aprile 2022 qualifica, forse in maniera solo nominale, come "testo costituzionale" il provvedimento intervenuto ("La sua entrata in vigore il prossimo 5 giugno esige anche



costituzione della Chiesa resta ancorata inesorabilmente ai diritti fondamentali dei fedeli e alla specificità della comunione gerarchica¹⁰. Anche l'aspetto potestativo (nel cui novero rientra l'assetto del potere centrale), deriva dalla titolarità propria del Romano Pontefice e del Collegio episcopale. La Curia è solo una derivazione o estrinsecazione della complessità dell'autorità primaziale (intrinsecamente aperta al principio episcopale, che, come vedremo, costituisce probabilmente la principale acquisizione o espressione concettuale del nuovo regime)¹¹. La 'necessità di mezzo' dell'ausilio primaziale (sarebbe inconcepibile un Pontefice che assolvesse personalmente tutta la gestione del potere e accentrasse ogni decisione) assicura l'integrazione e la comunione tra livello universale e particolare della Chiesa, non elimina peraltro la disponibilità delle forme e degli strumenti predisposti. La tradizione e il cammino storico del popolo di Dio chiaramente danno ulteriore concretezza e vitalità al modello organizzativo ecclesiale. La *priorità dell'istanza universale e l'esigenza del governo centrale* offrono la base primaria all'esistenza della Curia non delineano però un disegno istituzionale univoco e definito e sono aperte a diverse determinazioni e specificazioni. La 'lettura costituzionale' è pertanto solo la chiave d'interpretazione o di decifrazione dei presupposti del provvedimento. Considereremo come la vicarietà e il riconoscimento del laicato, la pastoralità e la professionalità, il decentramento e la sussidiarietà, e altre direttive d'azione, segnino precise scelte d'indirizzo ma non comportano un inesorabile svolta ecclesiologicala. Il 'paradigma costituzionale' evita dunque di fermarsi alla 'lettera della legge' e di impelagarsi nei 'conflitti di competenza', cerca al contrario di estrapolare i principi e i criteri di questo ambito della scienza canonica¹². La lettura costituzionale esclude insomma

che sia rivisto il Regolamento Generale della Curia Romana ora vigente [cf. art. 43 § 1], così che esso corrisponda oltre che alle *Norme* anche ai *Principi* che ispirano il testo costituzionale").

¹⁰ L'individuazione dei due pilastri della costituzione della Chiesa (diritti dei fedeli e principio gerarchico) è chiaramente formulata da **J. HERVADA**, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 85-268; **ID.**, *La dignidad y libertad de los hijos de Dios*, in *Fidelium Iura*, 4 (1994), p. 28.

¹¹ Non è casuale che nel progetto della LEF la Curia romana avesse una considerazione molto marginale (can. 74 § 2 *Schema postremum*), cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Eunsa, Pamplona 1991, pp. 301-313.

¹² L'espressione "paradigma costituzionale" riceve una chiara evidenziazione propositiva in **J. CASTRO TRAPOTE**, *Del paradigma codicial al paradigma constitucional*, in *Ius Canonicum*, 62 (2022), in fase di pubblicazione.



un'ermeneutica riduttiva e pedante del quadro normativo, non ha la pretesa comunque di ricostruire compiutamente o di esaminare dettagliatamente la regolamentazione curiale.

Nel nuovo assetto del governo centrale, senza per questo nulla togliere al valore della sistemazione, c'è dunque *qualcosa di costituzionale* (relativo al carattere direttivo o orientativo generale dell'impianto normativo), c'è *molto più* però *di semplicemente organizzativo e gestionale*. La stessa *progressività e pragmaticità dell'opera di riforma* (i principali contenuti della revisione erano già stati anticipati da precedenti provvedimenti) manifesta come l'intento fosse quello di migliorare e semplificare la funzionalità dell'organismo curiale, più che ripensarlo o rifondarlo¹³. Il limite della gradualità operativa adottata è quello di predisporre una cornice o uno sfondo per un quadro o prospetto già fissato o tracciato. La gradualità e laboriosità di PE non si è limitata comunque a un'operazione di facciata o di presentazione; pur con alcune insufficienze o restrizioni speculative e tecniche, ha cercato di giungere a un'articolazione organica e unitaria, coerente con le scelte di fondo. L'effetto forse più sorprendente e innovativo è la diretta preposizione primaziale, la riorganizzazione strutturale e operativa e l'anteposizione dicasteriale dell'antica *Propaganda Fide*¹⁴. La priorità dell'opera evangelizzatrice riceve dunque un'evidenziazione formale e pratica. Al di là dei risultati, in un'ottica costituzionale spicca anche il *modus procedendi* della revisione legislativa. La *corresponsabilità episcopale* ha conosciuto infatti un'applicazione non solo consultiva e ricognitiva, ma propositiva e ideativa. L'ultimo Conclave aveva manifestato il bisogno e il desiderio di procedere a un migliore coordinamento istituzionale¹⁵. Il Papa si è fatto esecutore e propulsore dell'aspirazione cardinalizia ed episcopale con la creazione di un apposito organismo¹⁶. Il confronto con la prassi e i problemi dei diversi dicasteri, le stesse vicende del Consiglio cardinalizio preposto, la difficoltà e

¹³ In quest'aspetto si nota un chiaro stacco rispetto a **PAOLO VI**, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, emanata in seguito al Concilio Vaticano II.

¹⁴ La denominazione storica aveva già subito una trasformazione: *Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide* (artt. 81-91 REU); *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* (artt. 85-92 PB), per un inquadramento storico cfr. anche **G. PIZZORUSSO**, *Governare le missioni, conoscere il mondo nel XVII secolo. la Congregazione pontificia De Propaganda Fide*, Edizioni Sette città, Viterbo 2018, pp. 19-85.

¹⁵ Cfr. *Briefing sulle Congregazioni Generali del Collegio Cardinalizio*, 1-10 marzo 2013.

¹⁶ Cfr. **FRANCESCO**, *Chirografo con il quale viene istituito un Consiglio di Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica "Pastor bonus" sulla Curia romana*, 28 settembre 2013.



delicatezza dell'elaborazione del testo legale hanno frenato la vagheggiata sollecita opera di revisione. PE comunque è il frutto di un modello legislativo nuovo che, senza alterare i principi del sistema, introduce un più diretto e incisivo ruolo episcopale. La ricerca della coralità pastorale e universalità rappresentativa ha manifestato pure carenze e insufficienze tecniche e funzionali (la laboriosità, qualità e lentezza della licenza del testo ne è una dimostrazione), l'iniziativa e il confronto del corpo episcopale ha ricevuto a ogni modo un positivo incentivo. La partecipazione d'altronde pare la premessa, anche nel metodo, della missione. Il coinvolgimento e l'ascolto collegiale fanno parte del principio sinodale¹⁷. Il ridimensionamento contenutistico ed epistemologico del nuovo impianto curiale, cui si accennava, non può sottacere peraltro i progressi (forse ancora modesti, ma già significativi) registrati nei settori economici, comunicativi e socio-caritativi e la spinta al contributo e alla coesione del corpo episcopale. La riforma di Papa Francesco a fronte del clericalismo e del curialismo diffuso persegue un ritorno alla personalità qualificata e alla temporaneità professionale del servizio. La chiave del cambiamento auspicato, espressamente sottolineata, ma non sempre percepita e valorizzata, è l'adesione e la risonanza interiore e spirituale con la missione apostolica¹⁸.

2 - La linea della '*universalitas participata et pluralis Ecclesiae*'

Nella canonistica contemporanea si è fatto strada un indirizzo scientifico che ha propugnato la *norma missionis* quale criterio ermeneutico fondamentale del diritto nella Chiesa¹⁹. La relativa nozione, talora un po' eterea e indeterminata, propone una considerazione sintetica e complessiva dell'ordinamento canonico legata alla protrazione della

¹⁷ L'aspirazione è stata quella di promuovere un cambiamento 'dal basso' e non 'dall'alto', cfr. anche l'impostazione sollecitata in **FRANCESCO**, cost. ap. *Episcopalis communio* (sul Sinodo dei Vescovi), 15 settembre 2018.

¹⁸ Cfr. I. *Preambolo*; II. *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*, n. 6 (*Spiritualità*) PE. La sollecitazione formulata non è una sorta di 'pia raccomandazione' ma l'impulso animatore del documento. Nel cammino della riforma il Pontefice ha voluto sottolineare ripetutamente il senso dell'opera in corso, cfr., ad esempio, **FRANCESCO**, *Discorso alla Curia romana per gli auguri di Natale*, 22 dicembre 2014, 21 dicembre 2015, 22 dicembre 2016, 21 dicembre 2019.

¹⁹ Cfr. **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, 2^a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 77-78.



missione del Figlio e dello Spirito²⁰. Il richiamo ermeneutico rispetterebbe e compendierebbe il carattere impegnativo ed espansivo della comunione, evitando restrizioni meramente regolamentari e ordinatorie dell'ordine giuridico ecclesiale. Non sono mancati i lavori di ricerca che hanno illustrato la riforma della Curia in atto e altri interventi normativi recenti proprio alla luce della categoria della *norma missionis*²¹. Il fine proposto sembra chiaro e convincente, il contenuto giuridico (che costituisce l'essenza del ruolo del giurista ecclesiale) appare però poco distinto e qualificante. L'evocazione normativa, ancorché riferita all'influenza del disegno divino, conduce a uno sfasamento della giuridicità nella linea volontaristica e direttiva²². L'intrinseca dimensione di giustizia dei beni della comunione e la razionalità del sistema vengono messi in ombra o subordinati all'impegnatività della norma fondamentale²³. L'essere e il dover essere fondamentali sono così sacrificati al fare e all'azione pastorale. Una eccessiva accentuazione teologica (la concezione è maturata nell'esaltazione epistemologica dalla teologia del diritto) conduce peraltro

²⁰ Cfr. **T.I. JIMÉNEZ URRESTI**, *La Ciencia del Derecho canónico o Canonística, es Ciencia teológica?*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 41 (1985), pp. 9-59; **ID.**, *De la Teología a la Canonística*, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca/Caja Salamanca y Soria, Salamanca, 1993, pp. 251-253; **P. GHERRI**, *Teologia del Diritto canonico. Lezioni introduttive*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 137-160; **ID.**, *Identità ecclesiale e norma missionis*, in **P. GHERRI** (ed.), *Diritto canonico e Pastorale: la norma missionis. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2020, http://gherripaolo.eu/orali/normaMISSIONIS_13GCI_LITE.pdf; **F.S. REA**, *'Fides quaerens actionem'*. La 'norma missionis' come criterio ermeneutico dei rapporti tra teologia e diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2021.

²¹ Cfr., ad esempio, **S.A. FRIAS**, *La norma missionis como criterio interpretativo de la reforma de la Curia romana de Papa Francisco*, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano, 2019; **R. SOLERA**, *Curia romana semper reformanda. Analisi del processo in corso d'opera nel primo triennio di pontificato di Francesco*, PUL, Roma, 2016; *La Chiesa "in uscita" di papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica*, a cura di **L. GEROSA**, Eupress FTL - Cantagalli, Lugano-Siena, 2018, pp. 87-138 (contributi di **L. Müller**, **J.I. Arrieta**, **C. Luterbacher**); *La riforma della Curia in cinque anni di pontificato di Papa Francesco*, a cura di **I. SASSANELLI**, **D. LEONE**, Cacucci editore, Bari 2018; **F.A. GRANA**, *Predicate il Vangelo. La riforma della curia romana di Papa Francesco*, Elle Di Ci, Torino, 2018; **E. INNOCENTI**, *L'evoluzione della Curia romana fino a papa Francesco*, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbis, Roma, 2017.

²² Secondo una concezione realista la norma deriva dal diritto e non viceversa, circa l'accentuazione volontaristica moderna cfr. anche **J. CASTRO TRAPOTE**, *Circularidad entre el derecho divino natural y el derecho divino positivo*, in *Ius Ecclesiae*, 34 (2021), pp. 598-601.

²³ La *norma missionis* può essere considerata una sorta di *Grundnorm* primordiale.



a una sminuente strumentalità e funzionalità del fattore giuridico²⁴. La supposizione del mezzo o l'espedito umano del potere divino non rende compiuta ragione del valore euristico della dinamica obbligatoria dello *ius*. Il teologismo della teoria (la matrice teologica) si traduce quindi in un teleologismo (scienza del fine) interpretativo e applicativo. L'indubbio merito dell'ipotesi ricostruttiva consiste nel cogliere il dinamismo apostolico dell'Istituzione come radice dell'esigenza. Il rischio della compiacenza intellettualistica in un principio strutturante metagiuridico è però di confezionare un contenitore generico e aperto a molteplici tentativi e sperimentazioni, sviando il discorso giuridico dalla realtà delle spettanze e dalla razionalità, responsabilità e controllo del governo che sono al centro della scienza canonica e del ramo costituzionale in particolare²⁵.

L'accento alla *norma missionis* serve a contestualizzare il significato dell'opera riformatrice. L'orizzonte di senso e di valore della missione che presiede a PE non risponde a un'adesione di scuola o a una ricezione ideologica, rappresenta un autonomo e personale apporto del carisma petrino. L'ideale programmatico di Francesco è di imprimere uno slancio permanente di missione alla Chiesa (felicitemente espresso dall'immagine della "Chiesa in uscita")²⁶. PE si può considerare pertanto come «un grande sforzo di tradurre in linguaggio "canonistico" questa stessa dottrina» dell'ecclesiologia missionaria²⁷. L'ecclesiologia missionaria si può considerare un'evoluzione o sviluppo di quella conciliare²⁸. Solo una lettura superficiale e approssimativa del disposto può condurre a un'attribuzione di scuola del testo di legge. Il pensiero del Papa probabilmente è avulso dai termini del dibattito canonistico attuale²⁹. La

²⁴ Cfr. **P. GHERRI**, "Ius divinum": inadeguatezza di una formula, in J.I. ARRIETA (ed.), *Ius divinum. Atti del XIII congresso internazionale di Diritto canonico* (Venezia, 17-21 settembre 2008), Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 487-488.

²⁵ Cfr. **M. DEL POZZO**, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma, 2020, pp. 113-124; **G. DAMMACCO**, *Governare la Chiesa. La governance e il governo*, Aracne, Roma, 2013.

²⁶ «Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. [...] Costituiamoci in tutte le regioni della terra in uno "stato permanente di missione"», **FRANCESCO**, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 25.

²⁷ La frase è riportata da **GIOVANNI PAOLO II**, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983.

²⁸ Le citazioni più abbondanti del *Preambolo* corrispondono ai documenti del Concilio Vaticano II (14 ricorrenze), poi Papa Francesco (8 citazioni), Giovanni Paolo II (7) e Paolo VI (2).

²⁹ Per alcuni spunti circa le categorie di riferimento del Pontefice, cfr. **M. BORGHESI**,



norma missionis può essere un'evocazione presente e influente nel processo redazionale, non esprime tuttavia la sintesi teoretica o la cifra ermeneutica sottostante all'intervento. La convergenza tematica (in buona parte si limita all'assonanza o all'impronta finalistica) con un settore della canonistica può essere considerata forse epocale o provvidenziale ma non strutturale o paradigmatica³⁰. La sensibilità apostolica d'altronde è una felice e illuminante congiuntura contemporanea. La spinta evangelizzatrice del Pontefice sembra rispondere comunque a un intento più semplice e pragmatico di uno schema teoretico complessivo. Il Preambolo come è stato notato fornisce la cornice e la chiave del provvedimento³¹, in esso *La conversione missionaria della Chiesa* fornisce l'incipit e *Ogni cristiano è un discepolo missionario* il coronamento. Il Papa d'altronde precisa espressamente lo scopo:

"In continuità con queste due recenti riforme [...] ³², questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l'esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo"³³.

Il testo quindi si collega espressamente alla svolta conciliare e alle sue derivazioni e si propone di collegare il servizio curiale all'opera di evangelizzazione. Il cambiamento o perfezionamento richiesto è soprattutto nell'incentivo spirituale e motivazionale da parte degli agenti³⁴. L'approccio al rinnovamento è più esperienziale e catechetico che assiomatico e categoriale.

Al centro della preoccupazione di Papa Francesco c'è dunque *la vitalità e fecondità del messaggio cristiano*, non c'è un nuovo modello o schema di relazioni istituzionali. La sottolineatura missionaria non può condurre a banalizzazioni o semplificazioni ecclesiologiche. *L'ecclesiologia*

Jorge Mario Bergoglio. *Una biografia intellettuale. Dialettica e mistica*, Jaca book, Milano, 2017; G. ZANNONI, *Francesco e "i dottori della legge". Discernere, oltre la «casistica»*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 111-156.

³⁰ La supposizione di un 'paradigma missionario' ci sembra poco sedimentata o quantomeno prematura.

³¹ Cfr. anche M. SEMERARO, *Intervento nella Conferenza Stampa di presentazione*, cit.

³² La continuità si riferisce a S. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* (1967) e S. Giovanni Paolo II, cost. ap. *Pastor bonus* (1988).

³³ I. *Preambolo*, n. 3 PE.

³⁴ Il rilievo pontificio evita la supposizione di un'ermeneutica della rottura e della discontinuità (come se si trattasse di un nuovo paradigma concettuale). La dissociazione della normativa dallo stimolo interiore e soprannaturale che contiene riduce la portata del messaggio di Francesco.



missionaria di Francesco non è alternativa o contrapposta alla visione precedente (l'ecclesiologia di comunione³⁵), ne rappresenta solo una prosecuzione e uno sviluppo. L'idea di fondo e strutturante resta legata alla *comunione ecclesiale*. La "fondamentale reciprocità" tra missione e comunione, implica che i due concetti si integrino e compendino mutuamente. L'agire o l'annuncio non mutano dunque l'essere o la consistenza profonda della compagine ma lo indirizza e perfeziona. L'esplicito riconoscimento del principio comunionale ridimensiona la portata teoretica ed epistemologica del cambiamento³⁶. Per comprendere il senso della Costituzione apostolica bisogna andare oltre le dispute di scuola e le appartenenze preconcepite³⁷. L'acquisizione che forse emerge con maggior forza e determinazione è il *supporto al Collegio episcopale e ai singoli Vescovi*. La prospettiva d'azione della Curia si sposta dalla concentrazione sull'ausilio primaziale al servizio delle Chiese particolari³⁸. L'ampliamento prospettico evidenzia la centralità del ruolo dell'episcopato e il desiderio di favorire l'integrazione e complementarietà tra primato collegialità³⁹. PE compie un ulteriore passo nella linea della *universalitas participata et pluralis Ecclesiae*⁴⁰. L'espressione indica l'idealità di una Chiesa condivisa e plurale. Il *poli-centrismo ecclesiale* non è

³⁵ Cfr. **SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI**, *Relatio finalis, Exeunte coetu secundo*, 7 dicembre 1985, EV 9, 1800; **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, lett. *Communio notio*, 28 maggio 1992; **M. SEMERARO**, *Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia*, EDB, Bologna, 2019.

³⁶ La "comunione missionaria" o il "discepolo missionario" fanno capire che l'attributo si coniuga con l'identità del soggetto.

³⁷ Cfr. anche **G. ZANNONI**, *Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 25-118; **L. NAVARRO**, *Relazione conclusiva*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma 4-7 ottobre 2017, a cura di J. MIÑAMBRES, Edusc, Roma, 2019, pp. 931-935. Il lavoro di revisione è frutto non a caso di un apporto congiunto e diversificato di consultori e Università.

³⁸ Cfr. anche *La Curia romana nella cost. ap. "Pastor bonus"*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, LEV, Città del Vaticano, 1990, Copie: RB 1578 RB 1578.A SL; **L.M. MUÑOZ CÁRDABA**, *Principios eclesiológicos de la "Pastor bonus"*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999.

³⁹ Cfr. **M. DEL POZZO**, *La "complementarietà organica" tra primato e collegialità nella suprema autorità della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 57 (2017), pp. 277-313. "La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno", I. *Preambolo*, n. 8 PE.

⁴⁰ L'espressione è contenuta in **FRANCESCO**, lett. ap. in forma di *motu proprio* [= m. p.] *Competentias quasdam decernere*, 15 febbraio 2022.



autonomistico e nazionalista, ma *corale e convergente*. La funzione del primato, illuminata dalla pregnanza della successione apostolica, è proprio la riunione e la sintesi dell'episcopato. Emerge con chiarezza peraltro l'intento di PE di valorizzare e stimolare la collaborazione con le Conferenze episcopali⁴¹. Anche se la questione richiederebbe forse maggior approfondimento e sedimentazione scientifica, la collegialità del carattere episcopale spinge a rifiutare la logica dell'interposizione o della mediazione sia nell'intervento curiale sia nell'azione congiunta dei Vescovi⁴². La sequenza *communio fidelium, communio Ecclesiarum, communio Episcoporum* indica la linea di sviluppo della comunione gerarchica. La diaconia primaziale stabilisce perciò un 'rapporto organico' con l'episcopato nella sua dimensione collegiale e personale (l'estensione alle Conferenze episcopali e alle loro derivazioni è indiretta e parziale)⁴³.

3 - I beni della comunione e l'architettura delle Istituzioni curiali

"L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro"⁴⁴.

La penetrazione di Benedetto XVI costituisce una delle acquisizioni ecclesiologicalhe e sistematiche più significative della stagione postconciliare⁴⁵. Il classico binomio Parola-Sacramenti si è aperto infatti (anche istituzionalmente e programmaticamente) al ministero della

⁴¹ La formula adoperata usualmente nel documento è: "le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali", comprensiva dell'esperienza e particolarità orientale e delle altre espressioni congiunte dell'episcopato.

⁴² La Curia, come le Conferenze episcopali, non rappresentano insomma una forma di stacco o distanziamento tra primato ed episcopato. La richiamata comunione effettiva e affettiva tra Vescovi non deve però creare confusioni con la collegialità in senso proprio, cfr. **M. DEL POZZO**, *Puntualizzazioni di diritto costituzionale canonico sulla collegialità episcopale "affettiva" ed "effettiva"*, in *Ius Ecclesiae*, 29 (2017), pp. 113-134.

⁴³ Le espressioni riportate sono desunte da I. *Preambolo*, nn. 7 e 8 PE.

⁴⁴ **BENEDETTO XVI**, enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25.

⁴⁵ Cfr. **M. DEL POZZO**, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma, 2015, pp. 149-153; **ID.**, *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti*, LEV, Città del Vaticano, 2013, pp. 40-41.



carità⁴⁶. Il pontificato di Francesco ha operato un'ulteriore valorizzazione (per così dire, pratica e dimostrativa) dell'ordine della carità⁴⁷. La quinta ristrutturazione della Curia evidenzia perciò la presa di coscienza del primato dell'amore che salva. La nuova articolazione dei Dicasteri cerca appunto di rispettare le priorità o il rilievo delle diverse attribuzioni. L'architettura o il disegno delle Istituzioni curiali, al di là delle divisioni e denominazioni formali, compendia la revisione e l'innovazione con la tradizione e l'avviamento. La riforma della Curia, anche per le modalità in cui è stata portata avanti (con gradualità e anticipazioni), non è stata un'operazione intellettualistica di completo ripensamento dell'assetto del governo centrale, ma un lavoro di miglioramento e completamento dell'organismo⁴⁸. La continuità e stabilità tendono dunque a prevalere anche nell'ordine sistematico, pure a fronte di possibili aggiustamenti esteriori. La costatazione evita uno sterile compiacimento formalistico o l'impressione di un intervento sofisticato di facciata. L'ordine logico riflette l'impostazione di un'ecclesiologia missionaria fondata sulla carità, sensibile ai cambiamenti sociali.

I beni della comunione costituiscono il fulcro attorno a cui ruota la funzione di governo o di servizio curiale. La scansione Parola, Sacramenti e servizio della carità sopra delineata conosce un'inversione tra la liturgia e la fraternità cristiana. L'ascensione di rango e considerazione dell'Elemosineria Apostolica porta ad anteporla al Dicastero del Culto⁴⁹. In tal modo la vicinanza e sollecitudine del Papa nei confronti dei poveri ricevono un'esplicitazione concreta e tangibile⁵⁰. L'intervento più espressivo e significativo, in un certo senso emblematico della svolta di Francesco, è l'anteposizione del Dicastero per l'Evangelizzazione al

⁴⁶ Cfr. **BENEDETTO XVI**, m. p. *Intima Ecclesiae natura*, sul servizio della carità, 11 novembre 2012.

⁴⁷ Al di là del così detto Pontificato dei segni o dei gesti, **FRANCESCO**, m. p. *Humanam progressionem*, con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016.

⁴⁸ Si pensi soprattutto al settore economico e comunicativo.

⁴⁹ Cfr. artt. 79-81 PE.

⁵⁰ "Nell'elezione avevo accanto a me l'arcivescovo emerito di San Paolo, Claudio Hummes, un grande amico che quando la cosa diveniva un po' pericolosa per me mi confortava. Ai 2/3 c'è stato l'applauso e lui mi ha abbracciato e mi ha detto 'non ti dimenticare dei poveri'. E quella parola è entrata nel mio cuore. È in relazione ai poveri che ho pensato a Francesco d'Assisi", **FRANCESCO**, *Incontro con i giornalisti*, 16 marzo 2013. La denominazione del Dicastero può creare qualche problema di sovrapposizione con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale.



Dicastero per la Dottrina della Fede. La storica primazia della CDF viene posposta alla priorità evangelizzatrice della Chiesa. Al riordino si associa pure, e in maniera più incisiva e rappresentativa, la preposizione, l'estensione della portata della missione e la riorganizzazione strutturale del Dicastero. Annuncio e dottrina integrano il comune bene della Parola di Dio; non vi è pertanto un ribaltamento di valori ma una diversa accezione dell'impegno evangelizzatore. L'aspetto statico o definitorio della fede cede il posto a quello dinamico o kerigmatico. Non è casuale che lo stesso Benedetto XVI parlasse di *kerygma-martyria* per indicare la necessità primordiale della comunicazione e della testimonianza del messaggio salvifico. L'inversione del dogma con il *kerygma* corrisponde all'impostazione apostolica sollecitata da Papa Francesco⁵¹. Il contesto odierno di secolarizzazione e scristianizzazione in atto invita a ripensare non il metodo ma lo stile e i contenuti della missione. Fermo restando la comprensibile preoccupazione di evitare troppi salti o rotture, lasciando da parte altri possibili aggiustamenti, pare che nell'ambito delle condizioni canoniche, l'ordine codiciale e la rinnovata sensibilità ecclesiale probabilmente avrebbero suggerito di anteporre i laici (Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita) al clero e alla vita consacrata. Anche il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale avrebbe potuto essere inserito, magari più opportunamente, nel novero dei beni primari della comunione. L'orientamento pastorale induce a privilegiare infatti il patrimonio salvifico (evangelizzazione e dottrina, culto e santità, servizio della carità e solidarietà) e postergare i profili giurisdizionali (Vescovi, Chiese orientali, laici, chierici e consacrati), relazionali (ecumenismo e dialogo interconfessionale) o ausiliari (cultura, leggi e comunicazione)⁵².

I riconoscimenti o le riserve relativi all'aspetto ordinatorio non devono però fornire l'equivoca percezione di una graduazione d'importanza, come se la collocazione suggellasse una promozione o retrocessione tra i Dicasteri. I cambiamenti non hanno inteso mutare la rilevanza degli aspetti considerati; l'influenza ordinamentale non deriva, peraltro, dall'apprezzamento positivo ma dall'intrinseca valenza della

⁵¹ Cfr. anche A. SPADARO, *Intervista a Papa Francesco*, cit.

⁵² Circa la scansione dei beni della comunione cfr. anche C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, 2ª ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 184-217; ID., *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali*, in *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, Eds. M. BLANCO, B. CASTILLO, J. A. FUENTES, M. SÁNCHEZ-LASHERAS, Comares, Granada, 2010, pp. 393-405.



realtà esaminata⁵³. La scienza giuridica coglie solo la dimensione di giustizia dei beni della comunione. Una visione boriosa o presuntuosa del credito e dei compiti istituzionalmente affidati corrisponde a un residuo clericalismo o a un curialismo deteriore⁵⁴. Il principio di uguaglianza, cardine dello statuto del fedele e della *communio Ecclesiarum*, trova non a caso una diretta corrispondenza nell'ambito organizzativo: "La Curia romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro"⁵⁵. I principi d'uguaglianza e di partecipazione sono dunque alla base della comunione. Il potenziamento della condivisione e della collaborazione ispira anzi il concorso organico nell'azione amministrativa⁵⁶. L'occasione di una ristrutturazione generale avrebbe permesso magari una riorganizzazione concettuale più ampia e completa. Un'articolazione ecclesiologicamente più rispondente avrebbe consigliato di incorporare dai Dicasteri alcuni aspetti ausiliari o sussidiari (quelli giuridici e comunicativi). La creazione di un apposito Organismi per la comunicazione avrebbe evidenziato il carattere tecnico e specialistico del relativo supporto⁵⁷. L'inclusione del Dicastero dei Testi legislativi negli organismi di giustizia (e l'eventuale scorporo da essi della Penitenzieria Apostolica) avrebbe chiarito meglio l'essenza del mandato e l'intersezione trasversale e generale della giustizia⁵⁸. Nella linea dell'immediatezza e della chiarezza espressiva qualche aggiustamento avrebbe forse aiutato la percezione della novità e perfezione dell'impianto⁵⁹. Il Dicastero per i Testi Legislativi assume un'accezione troppo normativistica e restrittiva, oscurando la cura dei

⁵³ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012, con commento di **E. BAURA**, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 701-717.

⁵⁴ Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso alla Curia romana per gli auguri di Natale*, 22 dicembre 2014.

⁵⁵ Art. 12, § 1. Introdurre una differenziazione di rango e di peso è improprio e fuorviante.

⁵⁶ Cfr. nn. 8 e 9 PE.

⁵⁷ La comunicazione più che un bene o un aspetto della vita della Chiesa pare uno strumento importante dell'opera di evangelizzazione.

⁵⁸ La dimensione giuridica non si riduce ai testi legislativi. Anche l'originaria supposizione, filtrata nei mezzi di comunicazione, di un megadicastero unitario per la giustizia era stata presto scartata.

⁵⁹ Una simile risistemazione nominale, come quella sistematica, non deve essere intesa come un'operazione di *lifting* o un *restyling* di facciata ma come un tentativo di miglioramento concettuale e deontologico.



beni giuridici più che delle leggi. In generale la logica della bontà essenziale premia l'intelligenza della giustizia⁶⁰. La previsione di un Dicastero della Misericordia (in buona parte coincidente con la Penitenzieria Apostolica) avrebbe dato più rilievo al valore dominante dei recenti pontificati ed evitato di comprendere il foro interno nell'attività dei tribunali⁶¹. La disciplina dei sacramenti si può considerare ormai acquisita nel culto divino o, preferibilmente, nella liturgia⁶². Il 'servizio' è una caratteristica generale e complessiva di ogni genere di intervento curiale (la esplicitazione può apparire come una inutile ridondanza)⁶³. La denominazione apostolica del Tribunale della Rota Romana, peraltro abituale e autosupposta, rispetterebbe meglio la natura dell'organo. Le risistemazioni nominali, come quelle sistematiche, non devono essere intese chiaramente come una semplice operazioni di *lifting* o di facciata ma come un tentativo di miglioramento concettuale e deontologico.

La 'architettura' delle Istituzioni curiali è funzionale alla diaconia della Curia. Il sistema elaborato riflette l'*immagine*, la *vita* e l'*aspirazione* della compagine ecclesiale. Le semplificazioni e razionalizzazioni operate mirano soprattutto a evitare sovrapposizioni, ridondanze o appesantimenti burocratici⁶⁴. Il modello di una Curia più snella ed

⁶⁰ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popovic*, Edusc, Roma, 2021; P. POPOVIĆ, "Bonum Commune Ecclesiae" and the Juridical Domain of the "Things" That Are Made Common in the Church, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 697-730.

⁶¹ La Penitenzieria Apostolica si occupa delle questioni del foro interno e non può considerarsi un tribunale nel senso giudiziario del termine, cfr. anche J. LLOBELL, *Brevi cenni sul foro interno e la giurisdizione della Chiesa*, Intervento presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma, 28 gennaio 2003), a proposito della ristampa anastatica (a cura di S. GHERRO, Cedam, Padova, 2002) del volume di G. SARACENI, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Cedam, Padova, 1961.

⁶² La Congregazione derivava dall'unificazione della *Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti* istituita da Pio X nella cost. ap. *Sapienti Consilio* con la *Congregazione per il Culto Divino* istituita da Paolo VI nel 1969 (nel sistema della *Regimi Ecclesiae universae* esisteva accanto alla *Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum* la *Sacra Congregatio Rituum*) già operata nel 1975 (*S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino*) e ripristinata, dopo uno scorporo (1984-1988), appunto con la *Pastor bonus*. Una dizione più semplice e complessiva avrebbe potuto essere Dicastero per la liturgia.

⁶³ Cfr. *Preambolo*, nn. 5-12; II. *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana* PE. A proposito della carità e soprattutto dello sviluppo umano integrale (che tra l'altro presentano una certa somiglianza e complementarietà funzionale) l'espressione "servizio" si ripete, forse riferendosi alla richiamata esplicitazione di Benedetto XVI, cfr. *supra* nt. 44.

⁶⁴ "Riduzione dei Dicasteri. Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro



essenziale si è realizzato solo in parte⁶⁵. L'intento pastorale e propositivo che aveva ispirato, anche esemplarmente la riforma giovannea paolina (basti pensare all'intitolazione *Pastor bonus*), non è stato superato ma orientato verso la missione e l'operatività salvifica⁶⁶. Il Papa in pratica ha voluto porre un freno al verbalismo dichiarativo o all'utopismo promozionale e rivedere l'approccio ministeriale⁶⁷. La modalità (protratta e 'concordata') della riforma di Francesco ha perseguito soprattutto la funzionalità e l'efficacia dell'apparato. Anche le aggregazioni e la distribuzione delle competenze, come abbastanza frequente nell'esperienza della Chiesa, non rispondono a un modello teorico e ideale ma a un piano pratico e pragmatico⁶⁸. Non bisogna pertanto dare un rilievo troppo importante e definito alle singole spettanze⁶⁹. Al di là di insufficienze formali e improprietà sistematiche (suscettibili di perfezionamenti o integrazioni), spicca la contingenza e rapidità di alcune scelte. Il supposto ascolto di tutti presenta il limite della composizione e sintesi delle divergenze. La tecnica legislativa può essere approssimata alla 'legge fotografia' o alla 'legge quadro' delle categorie secolaristiche⁷⁰. Lo scostamento, già rilevato, tra cornice e contenuto manifesta i rischi dell'indebita estensione ermeneutica del disposto. L'individuazione di un paradigma missionario appare perciò ancora ingenua e prematura.

funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace", II. *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, n. 11 PE.

⁶⁵ Gli antichi Dicasteri (categoria omnicomprensiva) scendono dai precedenti 29 alle attuali 26 Istituzioni curiali, cui bisogna aggiungere gli uffici.

⁶⁶ Le priorità del Pontificato di Giovanni Paolo II, spesso rapportate ai giovani, alla famiglia e alla cultura, sono state reinterprete da Francesco, ponendo, accanto alla persistenza dell'attenzione per i giovani e la famiglia, anche e soprattutto i poveri.

⁶⁷ La revisione ha sancito l'archiviazione dei Pontifici Consigli più che delle Congregazioni (tutte le Congregazioni si sono trasformate in Dicasteri e solo alcuni Pontifici Consigli hanno ricevuto una conferma modificativa o accorpativa).

⁶⁸ Cfr. *Collegialità, laici, Dicasteri: così cambia la Curia romana. Intervista a mons. Arrieta, segretario del Pontificio consiglio per i testi legislativi. Il caso delle Prelature personali*, in <https://www.exaudi.org/it/collegialita-laici-dicasteri-cosi-cambia-la-curia-romana/> consultato il 19 maggio 2022.

⁶⁹ La logica della prevalenza o della concorrenza tra Dicasteri snatura il senso della regolamentazione.

⁷⁰ La legge quadro è una tipologia legislativa, abbastanza diffusa nel diritto continentale, che contiene i principi fondamentali relativi all'ordinamento di una determinata materia. Cfr., ad esempio, , tra le tante, E. ROBALDO, M. STECCANELLA, *La legge quadro in materia di lavori pubblici*, Giuffrè, Milano, 1994; L. GIAMPAOLINO, *La legge-quadro sul pubblico impiego*, Giuffrè, Milano, 1984.



4 - La congenita strumentalità dell'Istituzione curiale

In una prospettiva costituzionale non interessa tanto analizzare la disciplina o la regolamentazione di PE, quanto piuttosto approfondire *i principi e i criteri che presiedono l'assetto del governo centrale*⁷¹. Prima di illustrare l'orizzonte istituzionale e personale del servizio curiale conviene però evidenziare sinteticamente la *ratio* e lo spirito dell'istituzione. Anche in questo caso, le trasformazioni non alterano l'impronta consolidata e la consistenza essenziale dell'apparato della Curia. La *natura storica e razionale dell'istituto* costituisce il *fondamento* dell'organo curiale. Il suo funzionamento non può prescindere dunque dall'identità e dalla logica del potere nella Chiesa. Non si tratta di configurare l'esercizio del primato e della collegialità ma di rispettarne l'esplicazione e l'interazione⁷². In questa linea la *'missione' demandata all'organismo centrale è il 'servizio'*, risponde cioè all'aiuto e al supporto alla causa del Vangelo⁷³. La stessa *intitolazione di PE* è emblematica dell'*accentuazione dell'indole servente della Curia Romana*⁷⁴. Il compito della Curia è dunque di rendere patente la *diaconalità dell'aspetto istituzionale della Chiesa*. La matrice del carattere di servizio si trova d'altronde nella natura sacramentale del ministero ecclesiale⁷⁵. Il fine non è l'autopreservazione o conservazione del potere apicale ma la miglior fruizione e distribuzione possibile dei beni della comunione. L'indirizzo del decentramento e della corresponsabilità

⁷¹ L'esame iniziale e mediatico del documento si è concentrato soprattutto sui cambiamenti e gli spostamenti registrati.

⁷² Per un inquadramento ecclesiologico recente cfr. **L. PELONARA**, *Primato e collegialità. Ermeneutica dello sviluppo organico tra Vaticano I e Vaticano II*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2019.

⁷³ Scopo della missione d'altronde è l'accesso nella comunione, cfr. I. *Preambolo*, n. 4 PE.

⁷⁴ Rispetto all'anodina esplicitazione di PB (cost. ap. *Pastor bonus*, sulla Curia Romana), PE aggiunge la nota del principio e della destinazione (cost. ap. *Praedicate Evangelium*, sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo). Le menzioni del servizio (70 ricorrenze globali, comprese le intestazioni), non a caso, sono insistenti e ripetute soprattutto nella prima parte del documento, a proposito dell'impostazione generale del servizio pastorale, scemano un po' nella strutturazione dei diversi organismi.

⁷⁵ «Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il *carattere di servizio*», *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE] 876. «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio (cf. «Lumen Gentium», 2.3); [...]», **GIOVANNI PAOLO II**, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*.



periferica si ispira alla promozione dell'immediatezza e prossimità decisoria⁷⁶. Ancorché la prestazione dei mezzi salvifici da parte delle Istituzioni curiali sia normalmente sussidiaria e indiretta, l'ordine e il controllo gerarchico garantiscono proprio la bontà ed efficacia della giustizia distributiva. Il governo centrale non viene considerato quindi come un livello intermedio o una forma di interposizione tra il Papa e i Vescovi ma come un'esigenza della collegialità e universalità del mandato divino e una concreta dimostrazione della *sollicitudo omnium Ecclesiarum*⁷⁷. La coscienza della strumentalità è l'anima della funzione servente curiale e determina una dipendenza dal Papa e dal Collegio⁷⁸.

Nella redazione del testo di PE il *Preambolo*, i *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana* e le *Norme generali* presentano una certa sovrapposizione e ripetizione di concetti⁷⁹. La scelta espositiva probabilmente deriva dal desiderio di rafforzare l'impianto apodittico e direttivo del provvedimento. L'intento parenetico e formativo dell'ecclesiologia missionaria e la laboriosità dell'opera di revisione hanno aggiunto spunti alla sistemazione didascalica e pastorale. Le reiterazioni o ridondanze non tolgono certo continuità e coerenza all'impianto, occorre peraltro ribadire che tutte le indicazioni contenute nel disposto, anche a prescindere dall'inquadramento formale, hanno valore normativo o quantomeno ermeneutico in riferimento al servizio curiale⁸⁰. L'operatività delle direttive tracciate chiaramente dipenderà anche dalla prassi e dal conseguente costume applicativo. Un'autentica riforma, ancorché parziale e circoscritta, richiede d'altronde una profonda riconformazione mentale e spirituale da parte degli agenti e della comunità⁸¹. La regolamentazione -

⁷⁶ Cfr. anche **FRANCESCO**, m. p. *Magnum principium*, con la quale viene modificato il can. 838 del Codice di Diritto Canonico, 3 settembre 2017; **ID.**, m. p. *Competentias quasdam decernere*, con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 11 febbraio 2022, oltre a II. *Principi e criteri*, cit., n. 2 PE.

⁷⁷ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 3-36.

⁷⁸ "[...] i membri della Curia adempiano il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio", II. *Principi e criteri*, cit., n. 6 PE.

⁷⁹ La stessa indicazione numerica tra I e II parte rischia di ingenerare qualche equivoco.

⁸⁰ Cfr. **J. LLOBELL**, *Sulla valenza giuridica dei discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *L'Osservatore Romano*, 6 novembre 2005, pp. 7-8.

⁸¹ Resta un punto di riferimento importante al riguardo l'ormai celebre: **Y. CONGAR**, *Vera e falsa riforma nella Chiesa*, Jaca book, Milano, 1972; **G. PELIZZA**, *Vera e falsa riforma*



puntualizziamo - si riferisce alla gestione del governo centrale e non alla determinazione della *missio divina* circa il primato o l'episcopato⁸². In questa linea, nonostante la nettezza e perentorietà di alcune affermazioni⁸³, le formulazioni canoniche non possono essere avulse o distaccate dalla speculazione e dal dibattito ecclesiologicalo contestuale⁸⁴. Un sapiente inquadramento teoretico, senza troppi strappi o rotture, evita incomprensioni e obiezioni epistemologiche pregiudiziali. Il paradigma riformatore non è d'altronde un artificio o un espediente per forzare o stravolgere i parametri del sistema⁸⁵.

Nella determinazione della natura e missione della Curia romana è utile precisare *l'organicità e unitarietà dell'apparato organizzativo*. L'azione non è solo concorde e convergente, è unica e indivisa⁸⁶. Il soggetto di imputazione è complesso e articolato ma singolare e individuato. La coesione e compattezza non individua insomma un metodo di lavoro o un'aspirazione organizzativa ma l'anima e l'intima costituzione dell'ente collettivo. La logica della distribuzione del lavoro e della specializzazione che presiede la funzionalità della Curia non intacca dunque la comune appartenenza e il criterio di attribuzione⁸⁷. Il riconoscimento dell'istituzionalità complessiva assicura la confluenza del primato e dell'episcopato. La dizione generica e indifferenziata di Istituzioni curiali che accorpa i principali elementi dell'organismo curiale non sminuisce la portata unificante del principio istituzionale e ministeriale⁸⁸. Tali

nella Chiesa nel pensiero di Yves Congar, Facoltà teologica del Triveneto, Padova, 2017.

⁸² Il concetto di *missio divina* era spesso adoperato per esplicitare la provenienza del mandato dal diritto divino e non dalla determinazione ecclesiastica (*missio canonica*).

⁸³ Cfr., ad esempio, le affermazioni circa l'origine della potestà o il rango delle Conferenze episcopali.

⁸⁴ La presunzione della scienza canonica di procedere 'in solitaria' o autonomamente dalla contestuale elaborazione teologica risulta ingenua e poco avveduta. Cfr. **M. DE SALIS**, *A relação entre direito canónico e eclesiologia: condição para uma boa contribuição ao caminho sinodal*, in corso di pubblicazione su *Suprema lex*.

⁸⁵ Cfr. anche **C. FANTAPPIÈ**, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019, pp. 143-187; **S. DIANICH**, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, EDB, Bologna, 2018.

⁸⁶ Circa l'imputazione della soggettività giuridica nella Chiesa cfr. **J. HERVADA**, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 50-56.

⁸⁷ La distribuzione concerne la determinazione delle competenze, magari esclusive ma non escludenti.

⁸⁸ "§ 1. La Curia romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro. § 2. Con la dicitura Istituzioni curiali si intendono le unità della Curia romana di cui al § 1", art. 12 PE.



istituzioni non sono acefale o indipendenti ma connesse e derivate. Conviene pertanto sempre riferirsi all'Istituzione come un organismo e un insieme unico⁸⁹. Le istituzioni curiali confluiscono in un'entità globale o cumulativa che non è una sovrastruttura o raccoglitore ma il soggetto organico imprescindibile⁹⁰. La concezione realista supera i limiti di una visione meramente istituzionale o ordinamentale della Curia e aiuta a comprendere il principio basilare di strutturazione⁹¹. L'assetto curiale non deriva solo dall'esperienza e determinazione del contesto storico-culturale ma anche dal contenuto essenziale e costante del governo centrale⁹². La dialettica non ancora del tutto risolta tra centralizzazione e decentramento spesso confonde i termini del problema e le prospettive di sviluppo del modello ecclesiale⁹³.

La *congenita strumentalità della Curia* si concreta soprattutto nella sua *efficacia e funzionalità*. Un intento dichiarato della riforma è stato lo snellimento e alleggerimento degli originari Dicasteri⁹⁴. L'incremento normativo non contrasta con la *semplificazione strutturale*⁹⁵. Il numero degli enti integranti si riduce in maniera apparentemente modesta (da 29 a 26⁹⁶), bisogna considerare però l'aumento, per così dire, *ex novo* nel settore comunicativo e soprattutto negli organismi economici⁹⁷. L'impianto

⁸⁹ È esemplare la formulazione dell'art. 1 PE: "La Curia romana è l'Istituzione della quale il Romano Pontefice si avvale ordinariamente nell'esercizio del suo supremo Ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo". Per il resto l'uso del singolare si riferisce sempre alle singole Istituzioni curiali.

⁹⁰ Il numero degli uffici e il relativo personale ne fa l'entità più ampia e corposa della Chiesa.

⁹¹ Cfr. anche C.J. ERRÁZURIZ M., *La nozione di diritto quale presupposto del dialogo interdisciplinare tra teologi e canonisti*, in corso di pubblicazione sulla *Festschrift* in onore di Péter Erdö.

⁹² La visione ideologica o politica (senza dare nessuna valutazione deteriore a queste accezioni (cfr. *supra* nt. 85), suppone una ricezione ed espressione adeguata del mistero ecclesiale.

⁹³ Cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale*, cit., pp. 226-230.

⁹⁴ Nella logica precedente l'espressione Dicastero si riferiva a qualunque organismo curiale, attualmente connota specificamente una categoria corrispondente soprattutto con le antiche Congregazioni.

⁹⁵ PE consta di 250 articoli, PB ne prevedeva 193 e REU 136. Le istituzioni curiali scendono da 29 a 26.

⁹⁶ La *Pastor bonus* era già stata integrata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (BENEDETTO XVI, m. p. *Ubicumque et semper*, 21 settembre 2010). REU ne prevedeva 16.

⁹⁷ Risultano nuovi rispetto all'impianto originario di PB, il Dicastero per il Servizio



organizzativo risulta dunque più moderno e rispondente ai segni dei tempi. L'incentivo della preoccupazione pastorale che aveva connotato il riordino giovanneo paolino si trasferisce nei contenuti delle specifiche competenze⁹⁸. Le principali modifiche avvengono per accrescimento o riordino di corpi o settori. La riduzione di categorie definitorie conserva una logica di fondo binaria⁹⁹. Lo scorporo della Segreteria di Stato dal novero dei Dicasteri risponde a un'evidenziazione formale del ruolo di sintesi e coordinamento¹⁰⁰. Nelle successive qualificazioni si è cercato di evitare graduazioni o eccessive specificazioni. Al di là della differenza delle espressioni, restano esclusi dalla rilevanza costitutiva e dalla parificazione funzionale gli uffici (prima organismi) e le istituzioni collegate. In tal modo il supporto e il corredo dell'attività primaziale (o la supplenza nel periodo vacanza) risultano distinti dalle funzioni amministrative o gestionali dirette. Il profilo organizzatorio non corrisponde in definitiva a un intento concettuale o rappresentativo astratto ma a un *piano pratico e operativo di servizio dell'ordine della carità e della missione*. L'impostazione della riforma ha rispettato d'altronde la *progressività e settorializzazione degli interventi correttivi*. PE, almeno nella declinazione delle competenze, appare come una sorta di *testo unico complessivo del processo di revisione*¹⁰¹.

5 - L'orizzonte istituzionale del servizio della Curia romana

della Carità, il Dicastero per la Comunicazione, il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia, l'Ufficio del Revisore Generale, la Commissione di Materie Riservate, il Comitato per gli Investimenti, per una prima approssimazione dell'opera di revisione cfr. **S. ROSSANO**, *La costituzione apostolica Pastor bonus. Evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future*, Aracne, Roma, 2014.

⁹⁸ Una maggior spinta e incentivo pastorale aveva motivato l'istituzione dei Pontifici Consigli: "E la mia intenzione è stata di rendere sempre più utile e fruttuoso il loro compito di promuovere nella Chiesa particolari attività pastorali nonché lo studio di quei problemi, che, a ritmo crescente, interpellano la sollecitudine dei Pastori ed esigono decisioni tempestive e sicure", *Proemio*, n. 13 PB; cfr. anche *Commento alla Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia romana*, a cura di P.V. PINTO, LEV, Città del Vaticano, 2003.

⁹⁹ In PE corrisponde al binomio Istituzioni curiali-altro; in PB alla combinazione Dicasteri-altro.

¹⁰⁰ Nella fase d'impostazione del progetto era emersa l'ipotesi di costituire un ufficio di convergenza o coordinamento per rafforzare l'unità d'azione (un *Moderator Curiae* o simile), ruolo che a ben vedere già compete alla Segreteria di Stato.

¹⁰¹ Cfr. **M. MELLINO**, *Intervento nella Conferenza Stampa di presentazione*, cit..



La riforma non ha certo modificato i principi del servizio della Curia, ha contribuito però a chiarire e puntualizzare il relativo quadro istituzionale. Il Legislatore ha voluto esplicitare e 'aprire' la dinamica del rapporto di ausilio al concorso delle istanze particolari e mettere le premesse dell'accennata *universalità partecipata e plurale*¹⁰². Lungi da ultronee speculazioni teoretiche o ecclesiologiche, interessa cogliere soprattutto le relazioni di giustizia ingenerate dal 'policentrismo convergente'¹⁰³. Giova chiarire che l'effettiva universalità non può prescindere mai dal principio di collegialità e dalla sintesi primaziale. L'incentivo all'ascolto, alla consultazione e alla collaborazione con gli organismi episcopali non sminuisce le attribuzioni del primato e la logica delle decisioni centrali. In chiave costituzionale a ogni modo interessa approfondire soprattutto come si articola e sviluppa la *funzione di governo*. In merito PE contiene alcune affermazioni o prese di posizione abbastanza nette e perentorie. Una percezione corretta del valore del testo legislativo riteniamo debba evitare sia una sopravvalutazione della portata del provvedimento (come se si trattasse di un nuovo modello costituzionale) sia una svalutazione del significato direttivo ed ermeneutico del disposto (come se la novità normativa fosse ininfluyente nell'economia del quadro ordinamentale)¹⁰⁴. Conviene allora cercare di cogliere almeno gli spunti più diretti e immediati che conformano la revisione dell'organizzazione curiale. Le scelte o le direttrici tracciate ci pare che abbiano conseguenze sia sul piano istituzionale delle relazioni potestative che su quello personale o formativo degli agenti. Senza pretesa di esaustività e completezza, ma solo a titolo indicativo ed esemplificativo, ci limitiamo a riportare *alcuni snodi o passaggi strutturali* che ci paiono significativi per il nuovo impianto della Curia. La *vicarietà potestativa*, la *cooperazione organica* e la *corresponsabilità decentralizzante*, che di seguito esploreremo, descrivono alcune caratteristiche essenziali dell'Istituzione curiale. È bene avere presente peraltro che le *direttive d'azione* (le misure regolamentari e disciplinari) presuppongono sempre i *criteri di giudizio* e i *principi di riflessione* che sono alla base del disegno di revisione¹⁰⁵.

¹⁰² Cfr. *supra*, nt. 40.

¹⁰³ Il concetto delineato nel testo si contrappone al 'policentrismo autonomistico' tipico del modello secolare di regolazione del rapporto tra governo centrale e autonomie territoriali.

¹⁰⁴ L'influenza dipenderà anche dalla prassi e dall'applicazione dei principi tracciati.

¹⁰⁵ I concetti sono stati elaborati dalla dottrina sociale della Chiesa, cfr. anche **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE**, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 2004, pp. 32-57.



5.1 - La vicarietà potestativa

La natura della potestà della Curia è essenzialmente vicaria e dipendente dal compito del Romano Pontefice. Il criterio dell'Indole vicaria della Curia romana fornisce la giustificazione formale del suo mandato ("Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale")¹⁰⁶. L'acquisizione non può considerarsi certo modificativa o innovativa dell'organizzazione ecclesiastica, risponde alla scontata logica del sistema¹⁰⁷. L'esplicitazione o determinazione della vicarietà risulta viceversa inconsueta e inattesa: "Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest'ultimi" (PE II.5). Tale deduzione apre alla libera collazione degli uffici curiali apicali a prescindere da specifici requisiti sacramentali. La disciplina previgente, pur consentendo deroghe, aveva invece una spiccata connotazione clericale¹⁰⁸. La presenza di altri fedeli non costituiva la regola o il principio ma l'eccezione. La statuizione si riverbera ovviamente anche sulla composizione delle Istituzioni curiali dando ampio accesso ai laici¹⁰⁹.

L'indole pastorale e missionaria del ruolo curiale non implica dunque una responsabilità con cura d'anime¹¹⁰. La teorica capacità di preposizione e integrazione delle Istituzioni curiali deve misurarsi sempre con la natura dell'ente, tenendo conto della competenza, *potestas regiminis* e funzione demandata a ciascun Dicastero o Organismo¹¹¹. La tradizione,

¹⁰⁶ II. *Principi e criteri*, cit., n. 5.

¹⁰⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale*, cit., pp. 220-221; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 33-38, 59-62.

¹⁰⁸ "§ 1. I Dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal Cardinale Prefetto o da un Arcivescovo Presidente, da un determinato numero di Padri Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del Segretario. Li assistono i Consultori e prestano la loro collaborazione gli Officiali maggiori e un congruo numero di altri Officiali. § 2. Secondo la natura peculiare di alcuni Dicasteri, nel numero dei Cardinali e dei Vescovi possono essere annoverati chierici e altri fedeli. § 3. Peraltro, i Membri propriamente detti di una Congregazione sono Cardinali e Vescovi", art. 3. PB.

¹⁰⁹ Cfr. artt. 14-16 PE.

¹¹⁰ Cfr. artt. 2-6 PE. Gli uffici curiali non implicano di per sé l'immedesimazione sacramentale con Cristo.

¹¹¹ Non si tratta di omologare o appiattare ogni incombenza giurisdizionale ma di premiare la competenza e l'attitudine del soggetto prescelto.



l'avviamento e l'esperienza motivano ovviamente una grata e avveduta conservazione degli apporti clericali e religiosi. La vicarietà potestativa implica peraltro, deontologicamente, la coscienza della dipendenza diretta dell'operato dalla Suprema autorità (agendo nel suo nome e nella sua autorità) e, funzionalmente, la congenita limitazione delle facoltà normative e magisteriali dei Dicasteri e dei rispettivi Presuli¹¹²

La disparità di vedute e impostazioni circa l'origine della *sacra potestas* non riceve un avallo o un sugello autoritativo né tantomeno magisteriale, ma una *ragionevole sistemazione dispositiva*¹¹³. Com'è noto, la questione dell'abilitazione dei laici all'esercizio della giurisdizione era già emersa in sede di revisione della codificazione ed è stata ripetutamente riproposta in seguito¹¹⁴. A fronte della chiusura o restrizione concettuale dei cann. 129 e 274, § 1, l'elaborazione ecclesiologico-canonica, la normativa (in particolare processuale) e la prassi avevano già dato ampio spazio al riconoscimento della capacità potestativa del *christifidelis*¹¹⁵. Sarebbe forse eccessivo attribuire al riportato principio sancito in PE un valore ermeneutico più generale, sta di fatto che l'attitudine capitale viene ricondotta non alla matrice sacramentale ma alla *missio canonica*. In tal modo si evita un approccio gerarchico meramente soggettivo, non si disconosce comunque la genesi misterica e sacramentale della perpetuazione del potere *in Ecclesia*.

5.2 - La cooperazione organica al servizio primaziale

¹¹² Le *Norme generali* fissano il criterio fondamentale: "§ 1. È norma inderogabile che circa gli affari importanti o straordinari nulla deve essere fatto prima che il Capo di un'Istituzione curiale lo abbia comunicato al Romano Pontefice. § 2. Le decisioni e le risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza devono essere sottoposte all'approvazione del Romano Pontefice, a eccezione delle decisioni per le quali sono state attribuite all'Istituzione curiale facoltà speciali e delle Sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, emesse entro i limiti della competenza propria", art. 31 PE.

¹¹³ Cfr. A. CATTANEO, *Potestas sacra*, DGDC, VI, pp. 342-347; ID., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 193-203.

¹¹⁴ Cfr. A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Morcelliana, Brescia, 1984, pp. 447-453, ove si riporta anche la risposta circa la possibile attribuzione della potestà di governo ai laici fornita da CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Folium ex officio*, 8 febbraio 1977: "Dogmaticamente, i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla ricezione del sacramento dell'Ordine", pp. 451-452.

¹¹⁵ Cfr. R. INTERLANDI, *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa. Lettura del can. 129*, G&B Press, Roma, 2018.



La Curia non si presenta come la somma ordinata o la semplice composizione delle Istituzioni curiali, ma come un'*Istituzione coesa e compatta* (cfr. *supra*, § 4). L'articolazione e specializzazione delle funzioni ingenera un insieme complessivo e unitario. A fronte dell'esperienza di possibili spinte autocefale o di divergenze interpersonali e interdicasteriali, la riforma curiale ha cercato di sviluppare i *meccanismi di partecipazione e integrazione istituzionale*. Al rischio del menzionato 'polcentrismo autonomistico' si associa infatti anche quello, forse più recondito e penetrante, ma non meno pernicioso, di una sorta di 'polcentrismo burocratico' che alimenta l'autarchia e la dissonanza procedimentale¹¹⁶. Il principio di unità e comunione è dato logicamente dalla conduzione del Romano Pontefice e dalla percezione dall'univoca finalità d'azione¹¹⁷. Al di là del supporto dell'azione dei Vescovi e dei raggruppamenti di Chiese particolari, la Curia *coopera organicamente col servizio primaziale*, svolge cioè una funzione di supporto e assistenza qualificata al lavoro del Pastore della Chiesa universale¹¹⁸. La *ratio* dell'aiuto è intrinseca e radicata nell'essenza del primato. Solo l'acquisizione della diaconalità indiretta ma strutturale rispetto al Romano Pontefice garantisce l'universalità e confluenza dell'Istituzione curiale.

Una direttiva chiaramente impressa dalla riforma riguarda la *collaborazione*: "La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e di ogni sua Istituzione"¹¹⁹. L'intima natura della Chiesa si riverbera anche sul *modus operandi* del suo principale strumento organizzativo¹²⁰. La sinodalità illumina questo momento della vita della Chiesa e induce a un approfondimento dello stile direttivo in senso dialogico. La sensazione di procedere in ordine sparso o

¹¹⁶ La percezione di entità disparate e poco coordinate, con diverse valutazioni e criteri procedimentali, intacca la richiamata unità e coesione organica (*supra*, § 4).

¹¹⁷ L'unità di azione è spesso ricondotta, soprattutto in ambito processuale, al così detto principio istituzionale, cfr. **PIO XII**, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944; **FRANCESCO**, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

¹¹⁸ "Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente", can. 331.

¹¹⁹ II. *Principi e criteri*, cit., n. 8 PE.

¹²⁰ È indicativa la tematica della XVI Assemblea del Sinodo dei Vescovi: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione".



disarticolato contrasta con il buon governo e l'afflato comunitario. L'interazione auspicata si realizza sia *ad extra* sia *ad intra*. Il contributo tra i Dicasteri non è solo un'esigenza di mutua conoscenza e concorso nell'approccio alle questioni affrontate, indica pure l'anelito di seguire una linea comune e concertata. La precisazione del ruolo di coordinamento della Segreteria di Stato assicura uno stimolo e una moderazione¹²¹. La collaborazione *infradicasteriale* assicura la trasparenza, l'informazione e la condivisione nelle decisioni e negli indirizzi. Il forte rischio, spesso avvertito nel legalismo secolare costituzionale, riguarda il formalismo dichiarativo o l'affermazione di principio non supportata da un adeguato apparato strumentale. L'orientamento collaborativo richiede quindi uno sviluppo regolamentare e una pratica congruente¹²². L'auspicata maturazione risiede comunque più nell'atteggiamento e nella mentalità degli operatori che nelle norme o prescrizioni.

5.3 - La corresponsabilità decentralizzante

Una direttrice chiara del Pontificato di Francesco, non esente da qualche controtendenza o ripensamento operativo¹²³, è stata la promozione di una "sana decentralizzazione" organizzativa. Tale coordinata ha ricevuto pure una concreta applicazione normativa¹²⁴. L'indicazione di principio è espressamente richiamata nei *Principi e criteri per il servizio della Curia romana*¹²⁵. L'espressione (forse un po' ambigua e anodina nella sua collocazione formale) "Significato della riforma" contenuta nel Preambolo¹²⁶ in riferimento al rapporto tra primato ed episcopato fa

¹²¹ "Il compito di indire tali riunioni spetta alla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale", II. *Principi e criteri*, cit., n. 9 PE.

¹²² Il regolamento attuale della Curia richiede evidentemente un aggiornamento e un'integrazione, cfr. FRANCESCO, *Chirografo relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale*, cit.

¹²³ Cfr., ad esempio, FRANCESCO, m. p. *Traditiones custodes*, 16 luglio 2021; m. p. *Authenticum charismatis* (con la quale si modifica il can. 579 CIC), 1 novembre 2020; m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus [= MIDI]* e *Mitis et misericors Iesus* (sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel CIC e nel CCEO), 15 agosto 2015; DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *decreto*, 3 giugno 2021.

¹²⁴ Cfr., ad esempio, FRANCESCO, m. p. *Magnum Principium* (con la quale viene modificato il can. 838 del CIC), 3 settembre 2017; m. p. *Competentias quasdam decernere*, 15 febbraio 2022.

¹²⁵ Cfr. II. *Principi e criteri*, cit., n. 2 PE.

¹²⁶ In questa sezione, al di là delle intitolazioni, mancano ulteriori evidenziazioni



comprendere tra l'altro che il parametro ha avuto un rilievo importante nella revisione curiale. L'allargamento della prospettiva del servizio della Curia verso le diverse espressioni dell'episcopato (*supra* § 2) evidenzia un consapevole tentativo di adeguazione e rielaborazione concettuale. PE fissa, in un certo senso, una cornice istituzionale o un prototipo di riferimento per l'integrazione tra il governo centrale e locale nella linea del decentramento e della collaborazione.

Prima di analizzare la portata della direttiva decentralizzante, interessa esplorare l'*accezione delle espressioni* impiegate. L'apprensione del principio si complica infatti per la *sovrapposizione o intersezione tra i concetti di corresponsabilità, decentralizzazione e sussidiarietà*. La *corresponsabilità* indica la *coscienza della comunanza del compito ecclesiale*¹²⁷. La nozione è connessa al riconoscimento del ruolo attivo e partecipativo sia dei singoli fedeli che delle collettività. Al di là della sollecitazione etica o valoriale, l'aspirazione si concreta nelle competenze e nelle attribuzioni demandate. La *decentralizzazione* indica invece un *criterio di distribuzione delle incombenze che premi le istanze locali o periferiche*. Com'è noto, alla tendenza centralizzante, dominante nella canonistica classica e moderna, è subentrata, dalle premesse del Vaticano II in poi, una decisa spinta al decentramento organizzativo. La teologia dell'episcopato e della Chiesa particolare ha comportato pure il riconoscimento delle virtualità e potenzialità connesse alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo e degli organismi episcopali decentrati. In merito al decentramento occorre solo ricordare che 1) la centralizzazione e la decentralizzazione non possono mai essere assolute *in Ecclesia*, e che 2) il meccanismo procedurale di governo non è un bene in sé: può essere più o meno adeguato ad assicurare la tutela dei beni della comunione¹²⁸. La *sussidiarietà* delinea un principio di dottrina sociale della Chiesa che determina *l'azione e le prerogative dei corpi intermedi o minori*¹²⁹. Il richiamo all'incentivo e

formali. Un'espressione simile può essere riferita a molti punti del provvedimento.

¹²⁷ Cfr. J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità (stewardship)*, in *Glossario CASE (Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa)*, in <https://casestewardship.org/glossario/corresponsabilita-stewardship/>.

¹²⁸ Per il primo punto cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 226-227; M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale*, cit., pp. 226-230. Riguardo alla portata strumentale dell'indirizzo, la centralizzazione ricerca l'uniformità, armonia, esperienza, ponderazione, ecc. delle decisioni; il decentramento persegue la prossimità, avvedutezza, rapidità, economicità, ecc. delle scelte.

¹²⁹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, cit., pp. 99-102; ID., *Sussidiarietà*, in *Dizionario di dottrina*



all'ausilio (*subsidiium*) da parte del soggetto superiore aggiunge un carattere di supplenza e provvisorietà a ogni eventuale intervento sostitutivo¹³⁰. Il concetto ha conosciuto alterne vicende nella scienza canonica: all'invocazione e sostegno nel post-concilio è seguito un più cauto impiego successivo¹³¹. La nozione richiede dunque un'adeguata decodificazione e un'avveduta applicazione in ambito ecclesiale. La *subsidiarietà* è sicuramente presente nell'ispirazione e nelle suggestioni della riforma, non è giunta però a formalizzarsi e svilupparsi nel contesto del provvedimento.

PE affronta l'interazione universale-particolare sia a livello teoretico che pratico. Nel testo del documento manca un esplicito riferimento alla sussidiarietà quale criterio di regolazione. L'ingiunzione del decentramento contiene tuttavia un'evocazione approssimabile, solo a livello pragmatico e funzionale (manca una statuizione circa la proprietà delle attribuzioni), all'intervento sussidiario¹³². La configurazione del disegno di rinnovamento è espressa dalla *triade*: comunione, corresponsabilità, decentralizzazione. Evitando banalizzazioni o semplificazioni indebite, la spinta verso il decentramento si comprende solo nella sequenza di questi presupposti. Abbiamo già illustrato come il mistero della

sociale della Chiesa, a cura di G. CREPALDI, E. COLOM, LAS, Roma, 2005, pp. 748-753.

¹³⁰ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 249-250.

¹³¹ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur*, 7 ottobre 1967, *Principium V (Applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa)*, EV 2 1705; C. CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 233-270, specialmente pp. 255-266. «Come si sa, il principio di sussidiarietà fu formulato dal mio predecessore di v. m. Pio XI per la società civile. Il Concilio Vaticano II, che non ha mai usato il termine "sussidiarietà", ha però incoraggiato la condivisione tra gli organismi della Chiesa, avviando una nuova riflessione sulla teologia dell'Episcopato, che sta dando i suoi frutti nella concreta applicazione del principio della collegialità alla comunione ecclesiale. I Padri sinodali hanno tuttavia ritenuto, per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità episcopale, che il concetto di sussidiarietà risulti ambiguo e hanno insistito di approfondire teologicamente la natura dell'autorità episcopale alla luce del principio di comunione», GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 56.

¹³² «Questa riforma si propone, nello spirito di una "sana decentralizzazione", di lasciare alla competenza dei Pastori diocesani/eparchiali la facoltà di risolvere nell'esercizio del "loro proprio compito di maestri" e di pastori le questioni che conoscono bene e che non toccano l'unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, sempre agendo con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa», II. *Principi e criteri*, cit., n. 2 PE.



comunione illumini la penetrazione della *realtà della Chiesa* e sia reciproco e complementare con quello della missione¹³³. La comunione missionaria definisce l'ambito dell'impegno della Curia. In quest'ottica si inserisce la *chiamata alla corresponsabilità come integrazione e collaborazione nel comune mandato*¹³⁴. La promozione di un contegno proattivo implica la considerazione della visione complessiva e d'insieme. La base dell'apporto comune dunque è sempre l'unità dottrinale, morale e disciplinare della comunione ecclesiale¹³⁵. La partecipazione responsabile comporta anche un congenito limite o un vincolo solidale. La decentralizzazione è dunque l'ultimo e derivato passaggio della successione indicata. La priorità dell'evangelizzazione d'altronde induce ad accrescere la vicinanza e sollecitudine dei Pastori più prossimi. La semplificazione e riduzione dei Dicasteri e l'alleggerimento di alcune incombenze curiali si muovono in questa direzione, non c'è però una chiara dismissione di spettanze o ambiti¹³⁶. L'auspicio è piuttosto quello di promuovere le conoscenze e le sensibilità particolari. L'intervento normativo non attua certo un modello sussidiario o suppletorio di supporto curiale¹³⁷. La prospettiva decentralizzante è allora soprattutto quella di coinvolgere e motivare le istanze locali nell'impegno di governo.

La *corresponsabilità decentralizzata* trova un riscontro operativo nel *rilievo attribuito alle Conferenze episcopali*:

“L'attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente e adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell'intento di valorizzarle nelle loro potenzialità, senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio. Le competenze che vengono loro assegnate nelle presenti disposizioni sono volte a esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale,

¹³³ Cfr. *supra*, § 2. La pregnanza della nozione è indicata anche dalla frequenza dell'uso del concetto, soprattutto nella parte iniziale del provvedimento (oltre una venti ricorrenze nel *Preambolo* e nei *Principi e criteri*).

¹³⁴ È indicativa l'intitolazione “*Corresponsabilità nella communio*” (II. *Principi e criteri*, cit., n. 2 PE).

¹³⁵ Cfr. II. *Principi e criteri*, cit., n. 2 PE; can 205; CCE 815.

¹³⁶ L'ideale di una Curia più snella e vicina deve sempre confrontarsi con l'incisività e complessità dell'opera di evangelizzazione nella società contemporanea e con la pratica e l'esperienza acquisita.

¹³⁷ Il modello di tipo federativo, che ci sembra improprio, comporta una piena autonomia regolativa con la riserva per materie o la supervisione centrale.



dando concretezza all'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle rispettive nazioni o di un determinato territorio".

La menzione degli organismi episcopali nazionali, regionali e continentali (la formula prevalentemente utilizzata è: "le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali") è frequente e insistente¹³⁸. Le Conferenze episcopali, nella *mens Legislatoris*, costituiscono un indiscusso protagonista dell'azione pastorale e missionaria della Chiesa¹³⁹. Il previsto intervento dei consessi episcopali può essere accorpato attorno a *tre ambiti*: la *consultazione*, il *supporto* e la *ricezione delle iniziative*. La *collaborazione* e l'*intesa* con i raggruppamenti locali è una costante dell'attività curiale¹⁴⁰. Il 'governo sinodale' d'altronde presuppone almeno l'ascolto e il confronto con gli enti esponenziali delle comunità particolari interessate. Le Conferenze episcopali prestano dunque normalmente il loro ausilio e consiglio alle diverse Istituzioni curiali. Nella Costituzione apostolica tuttavia non mancano gli espressi riferimenti all'*incentivo* e al *sostegno dei piani e delle spinte periferiche*¹⁴¹. L'intervento propriamente sussidiario si concreta nell'incoraggiamento, nell'aiuto e nella promozione dell'azione episcopale. Emerge infine il compito curiale di *valutazione o suggello delle proposte presentate*¹⁴². Sovente il governo ecclesiastico dà luogo all'integrazione o compenetrazione tra il livello centrale e locale¹⁴³. Le *Norme generali* fissano anche i criteri complessivi di competenza e procedura nell'apporto delle Conferenze episcopali. Al di là delle attribuzioni proprie o riservate, la sfera operativa curiale è determinata in maniera residuale o con un intento di concordanza e coordinamento¹⁴⁴. Quanto al servizio delle Chiese

¹³⁸ L'espressa menzione delle conferenze episcopali compare ben 60 volte nel documento. Nella PB c'era solo la menzione della consultazione nel *Preambolo* e un paio di riferimenti nell'articolo (artt. 64, § 3; 82 PB).

¹³⁹ Cfr. I. *Preambolo*, n.7 PE.

¹⁴⁰ Cfr., ad esempio, artt. 55, 56, 62, 63, 72, § 1, 89, § 2, 97, 104, 110, 128, ecc. PE.

¹⁴¹ Cfr., ad esempio, artt. 57, 78, § 2, 89, § 3, 107, 115, §§ 1 e 3, 130, 138, ecc. PE.

¹⁴² Cfr., ad esempio, artt. 58, § 2, 89, § 2, 105, § 1, 114, § 4, 133 PE.

¹⁴³ Il meccanismo assicura una maggior acquisizione di dati o una forma di controllo endogeno.

¹⁴⁴ "Ciascuna delle Istituzioni curiali, nell'ambito della propria competenza: [...] 3. esamina le questioni e i problemi che superano l'ambito di competenza dei singoli Vescovi diocesani/eparchiali o degli organismi episcopali (Conferenze o Strutture gerarchiche orientali); 4. studia i problemi più gravi del tempo presente, allo scopo di promuovere l'azione pastorale della Chiesa in maniera più adeguata, coordinata ed



particolari, mentre la cooperazione, almeno in fase di studio e preparazione, è doverosa, il ricorso al parere o suggerimento è consigliato¹⁴⁵. L'attenzione periferica informa insomma tutto il governo centrale. La cura dei rapporti istituzionali si estende poi alle comunicazioni e alla preparazione degli incontri¹⁴⁶. L'organizzazione ecclesiastica riceve dunque un deciso orientamento decentralizzante. L'esplicitazione formale del ruolo dell'episcopato e delle Conferenze episcopali non significa che la previsione del relativo apporto sia necessariamente nuovo e inusitato. Il consiglio e l'informazione delle istanze inferiori corrispondono a un elementare criterio di buon governo, in buona parte già presente nello stile e nella prassi in uso. La prescrizione e l'enfaticizzazione tuttavia ha una significativa portata ermeneutica e normativa. La previsione teorica richiede ovviamente una congrua applicazione regolamentare e operativa¹⁴⁷. Come riferito, la ricezione dipenderà anche dallo sviluppo del costume e della mentalità degli operatori. Vale la pena solo di puntualizzare che l'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali (soggiacente alla *ratio* delle Conferenze episcopali) non è strettamente equivalente alla dimensione collegiale del ministero episcopale¹⁴⁸. Le aperture alla sinodalità e al coinvolgimento episcopale, come riferito, non possono sminuire la collegialità effettiva e la prospettiva universale¹⁴⁹.

efficace, sempre d'intesa e nel rispetto delle competenze delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali, delle loro Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali; [...]”, art. 21 PE.

¹⁴⁵ “§ 1. Le Istituzioni curiali debbono collaborare nelle questioni più importanti con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali. § 2. Quando la questione lo richieda, i documenti di carattere generale aventi rilevante importanza o quelli che riguardano in modo speciale alcune Chiese particolari siano preparati tenendo conto del parere delle Conferenze episcopali, delle Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali coinvolte. § 3. Le Istituzioni curiali accusino celermente ricevimento delle istanze presentate loro dalle Chiese particolari, le esaminino con diligenza e sollecitudine e offrano quanto prima risposta adeguata”, art. 36 PE. Stando al disposto, si potrebbe dunque supporre l'impugnazione di un atto amministrativo della Curia per un vizio procedimentale di mancata consultazione.

¹⁴⁶ Cfr. artt. 37 e 42 PE.

¹⁴⁷ L'*Ordo servandus* di ogni Dicastero e organismo preciserà il quadro normativo, cfr. **FRANCESCO**, *Chirografo relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale*, cit.

¹⁴⁸ Cfr. I. *Preambolo*, n. 8 PE.

¹⁴⁹ Cfr. anche **C. CARDIA**, *Il governo della Chiesa*, cit., pp. 211-218 (*La Chiesa come realtà sinodale e la collegialità come metodo di governo*).



6. L'orizzonte personale del servizio della Curia romana

In *Ecclesia* il piano istituzionale non prescinde mai da quello personale. La giustizia delle relazioni passa anche attraverso le persone giuste¹⁵⁰. La "conversione istituzionale", sollecitata dal Papa¹⁵¹, richiede *in primis* un cambiamento di mentalità e di condotte negli operatori. Il Pontefice d'altronde ha insistito ripetutamente sulla correzione delle deformazioni o distorsioni nello stile dei pastori (si pensi alla mondanità, al clericalismo o al funzionalismo)¹⁵². L'efficacia e rispondenza del servizio della Curia è strettamente legato all'impegno e alla motivazione individuale. Il piano soggettivo ovviamente supera la portata di un provvedimento legislativo e non può essere circoscritto agli aspetti disciplinari. PE ha fissato o indicato caratteristiche e parametri attitudinali o comportamentali che implicano un mutamento significativo nell'assetto della Curia. I criteri individuati non hanno solo un valore esortativo e deontologico, indicano anche un rilievo direttivo ed epistemologico¹⁵³.

Anche in questo caso l'esame si limita a presentare, senza pretesa di completezza o compiutezza, *alcune avvertenze che emergono chiaramente dall'impostazione della riforma*. Ci sembra utile proporre tre coppie o composizioni di indicazioni legate alla *professionalità*, alla *pastoralità* e all'*universalità* del servizio degli addetti. I tratti segnalati si coniugano anche con la *promozione della laicità, spiritualità e temporaneità* nell'esercizio degli uffici curiali. L'associazione dei concetti (che si possono intersecare e comporre tra loro) sottolinea la presenza di diverse polarità o sfaccettature, talora anche contrastanti o problematiche, nella scelta e cura degli incaricati¹⁵⁴. Queste e altre possibili esplicitazioni del disegno pontificio profilano soprattutto un'aspirazione o prospettiva di sviluppo del sistema, comportano quindi uno sforzo performativo e attitudinale,

¹⁵⁰ A rigore l'oggettività della giustizia prescinde dall'atteggiamento dell'agente: si può dunque compiere un'azione giusta anche senza essere soggettivamente giusti (cfr. J. PIEPER, *La giustizia*, Morelliana-Massimo, Brescia-Milano, 2000, pp. 43-59). Il principio trova però un temperamento in un ordinamento di matrice spirituale e soprannaturale.

¹⁵¹ Cfr. FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 25-33; *Proemio MIDI, III criterio fondamentale*.

¹⁵² Cfr., ad esempio, FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 93-97; L. GUCCINI, *Papa Francesco e la mondanità spirituale. Una parola per consacrati e laici*, EDB, Bologna, 2016; A. CARFORA, S. TANZARELLA, *Il cristiano tra potere e mondanità. 15 malattie secondo papa Francesco*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2015.

¹⁵³ I criteri fissati ad esempio sono vincolanti per l'autorità e per lo stile degli ufficiali.

¹⁵⁴ I valori sono complessi e articolati nel loro svolgimento.



non sono prive però di una valenza oggettiva e d'indirizzo¹⁵⁵. A prescindere dalle conseguenze strutturali, in questa sede considereremo prevalentemente il profilo soggettivo delle richiamate esigenze o sollecitazioni.

6.1 - La professionalità e la laicità

Il primo incentivo meritevole di considerazione è quello della *professionalità*. Il servizio curiale non è un impegno assistenziale o una forma di volontariato, integra una *prestazione lavorativa, specialistica e qualificata*¹⁵⁶. Il carattere professionale implica ovviamente il riscontro di precise *capacità e requisiti attitudinali* (qualità morali, titoli, preparazione, formazione) e il relativo *sviluppo operativo* (verifica, perfezionamento, aggiornamento). La coltivazione del valore comporta dunque un approccio dinamico e laborioso. La *formalizzazione legale del profilo professionale* è piuttosto attenta: "Per il buon funzionamento di ciascuna delle componenti della Curia romana è indispensabile che, oltre alla dedizione e alla rettitudine, chi vi opera sia qualificato. Ciò comporta professionalità, ossia competenza e capacità nella materia in cui si è chiamati a prestare la propria attività. Essa si forma e si acquisisce col tempo, mediante esperienza, studio, aggiornamento; tuttavia è necessario che fin dall'inizio si riscontri un'adeguata preparazione al riguardo"¹⁵⁷. Il requisito richiede le conoscenze tecnico-scientifiche e le attitudini necessarie per lo svolgimento dell'incarico, spesso comprovate o documentate da titoli o attestazioni. I fattori che concorrono ad assicurare la professionalità (tempo, pratica, applicazione previa, perfezionamento e adeguamento costante) manifestano la cura e laboriosità dell'impegno abilitativo¹⁵⁸. L'onere della formazione permanente del personale inoltre sottolinea la continuità e costanza della relativa opera di qualificazione¹⁵⁹. La conseguente *raccomandazione selettivo-organizzativa* influisce soprattutto

¹⁵⁵ Il discorso selettivo, abilitativo e formativo è perciò centrale nel raggiungimento di un miglioramento qualitativo del servizio della Curia.

¹⁵⁶ Per quanto la prestazione possa prescindere da una retribuzione o da un inquadramento formale.

¹⁵⁷ Art. 7, § 1, PE.

¹⁵⁸ Non basta una generica buona volontà o integrità, occorre anche una specifica disposizione e dedizione.

¹⁵⁹ Cfr. art. 7, § 2, PE; **M. DEL POZZO**, *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, pp. 240-253.



sui compiti gerarchici e autoritativi¹⁶⁰. La selezione e la possibilità di crescita sono i parametri essenziali di un apparato maturo ed efficiente. Gli *standard* moderni relativi alla formazione del personale tra l'altro sono piuttosto esigenti e rigorosi e non consentono sconti o approssimazioni circa l'adeguamento funzionale degli addetti. La responsabilità circa l'idoneità è prioritaria rispetto allo sviluppo delle capacità¹⁶¹. Lo stile di lavoro e le buone pratiche comunque fanno crescere i singoli e il complesso. La qualità e la professionalità è insomma il dato di un sistema motivato e virtuoso¹⁶².

Abbiamo già menzionato la *maggior apertura della Curia ai laici*. L'orientamento segnalato non è solo apicale, riguarda in generale tutto l'organico delle Istituzioni curiali¹⁶³. L'ideale di un governo centrale meno clericale e, soprattutto, meno clericalizzato corrisponde all'incremento organico del popolo di Dio¹⁶⁴. La componente laicale assicura un salto di qualità e sensibilità nell'organizzazione ecclesiastica. L'opportunità dell'ampliamento è sentita soprattutto negli organismi tecnici e gestionali. La partecipazione dei laici aggiunge un fattore di professionalità per la specificità della preparazione, la stabilità degli incarichi e la dedizione temporale. Il coinvolgimento di laici e laiche non è solo una risposta alla penuria di chierici e religiosi, in linea con l'insostituibile priorità della cura d'anime e della testimonianza contemplativa e profetica, contribuisce anche alla ricchezza del messaggio cristiano e della missione evangelizzatrice¹⁶⁵. L'influenza di tutti i battezzati infatti non costituisce

¹⁶⁰ "Per questo si rende necessario dedicare attenta cura alla scelta e alla formazione del personale, così come all'organizzazione del lavoro e alla crescita personale e professionale di ciascuno", II. *Principi e criteri*, cit., n. 7 PE.

¹⁶¹ Il motto della prima università spagnola (*Quod natura non dat, Salmantica non praestat*) è indicativo dell'onere di valutare previamente le attitudini e le capacità.

¹⁶² Lo stile ecclesiale prende le distanze dal modello competitivo o concorrenziale di stampo secolare. Occorre sottolineare comunque che la spiritualità e la pastoraltà che connotano il servizio curiale sono valori aggiunti, non correttivi o surrogati della professionalità.

¹⁶³ Può destare qualche perplessità la conservazione della sperequazione nella composizione del Consiglio per l'Economia tra gli otto Cardinali e/o Vescovi e i sette laici (art. 5, § 1, *Statuto del Consiglio per l'Economia*, 22 febbraio 2015; art. 206 PE) che non risponde a una logica stringente e imparziale.

¹⁶⁴ Cfr. **G. FELICIANI**, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 9-10 (*Il nuovo protagonista*); **G. INCITTI**, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 14-19; **R. WEBER**, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas*, Edusc, Roma, 2012, pp. 56-65.

¹⁶⁵ "Non si può non tenerne conto nell'aggiornamento della Curia, la cui riforma,



un apporto semplicemente umano e sociologico, ma un contributo epistemologico e teologico importante. Fermo restando l'importanza e preminenza dell'apostolato nelle realtà temporali, l'indole secolare riceve dunque un ulteriore chiarimento e perfezionamento pratico e concettuale¹⁶⁶. La presenza di *christifideles laici* può porre limiti o difficoltà per l'universalità e la temporaneità degli incarichi. L'accesso dei laici non significa peraltro disconoscere la convenienza della riserva clericale o consacrata di diverse attribuzioni per ragioni di peculiarità materiale o di competenza pastorale¹⁶⁷.

6.2 - La pastoraltà e la spiritualità

La seconda sezione dell'articolato di PE è dedicata proprio all'*Indole pastorale delle attività curiali* (artt. 2-6). L'espressa previsione normativa manifesta l'intento di dare una *connotazione giuridica* all'impostazione salvifica dei compiti curiali¹⁶⁸. La dimensione di giustizia corrisponde alla coscienza della portata e significato del ruolo e al relativo impegno motivazionale e formativo. In tal modo il governo centrale non si configura come un organismo di potere o un apparato burocratico, ma come un modo peculiare di realizzare la missione della Chiesa. Anche in questo caso, il riconoscimento del valore pastorale corrisponde a un'accentuazione o enfattizzazione di un aspetto costante e preesistente dell'organizzazione ecclesiastica. Nell'impostazione giovanneo-paolina l'indole pastorale si realizzava soprattutto nell'estensione dell'intervento direttivo e promozionale a diversi ambiti della cura delle anime¹⁶⁹. Nella

pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità. La loro presenza e partecipazione è, inoltre, imprescindibile, perché essi cooperano al bene di tutta la Chiesa e, per la loro vita familiare, per la loro conoscenza delle realtà sociali e per la loro fede che li porta a scoprire i cammini di Dio nel mondo, possono apportare validi contributi, soprattutto quando si tratta della promozione della famiglia e del rispetto dei valori della vita e del creato, del Vangelo come fermento delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi", II. *Principi e criteri*", cit., n. 10 PE.

¹⁶⁶ Cfr. J.R. VILLAR, *Gli elementi definatori dell'identità del fedele laico*, in *Il fedele laico. Realtà e prospettive*, a cura di L. NAVARRO, F. PUIG, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 113-143.

¹⁶⁷ Non si può attribuire un valore semplicemente propagandistico o ideologico alla composizione degli organismi curiali (circa lo stato della discussione circa le possibilità d'inserimento della donna nel governo ecclesiastico: *'De potestate regiminis'. Il ruolo della donna nella Chiesa oggi*, a cura di K.O. MWANDHA, LAS, Roma, 2021).

¹⁶⁸ Circa il rilievo epistemologico della pastorale cfr. anche A. GRANADOS, *La casa costruita sulla sabbia. Manuale di teologia Pastorale*, Edusc, Roma, 2022, pp. 71-93.

¹⁶⁹ Si pensi soprattutto all'introduzione dei Pontifici Consigli (artt. 131-170 PB).



logica della riforma di Francesco invece la pastoralità pare intrinseca e connaturata allo svolgimento degli incarichi. Il lavoro in Curia rappresenta un modo diverso (normalmente meno diretto quanto all'influenza interpersonale, ma imprescindibile quanto al rilievo sociale e comunitario) per partecipare all'edificazione della Chiesa. La linea della semplificazione e della sussidiarietà implica che la realizzazione del bene comune ecclesiale (la massima distribuzione e condivisione possibile dei beni della comunione) sia connessa prevalentemente all'efficacia del sostegno e supporto dell'azione dei Vescovi¹⁷⁰.

La proiezione pastorale riguarda tutta l'estensione del servizio curiale: abbraccia in un certo senso il prima, il durante e il dopo della prestazione richiesta. La "buona esperienza pastorale" è anzitutto un requisito o una condizione della scelta degli ufficiali¹⁷¹. Al di là della perizia e competenza, i criteri previsti sottolineano l'integrità, la spiritualità, la pastoralità. In linea con la sensibilità magisteriale attuale, spiccano anche il richiamo all'austerità e all'attenzione sociale, l'afflato comunionale e diaconale, la perspicacia e l'apertura mentale. Per quanto molti elementi siano difficilmente oggettivabili, non si tratta di mere esortazioni morali o aspirazioni ideali. L'esperienza ha indotto a segnalare questi ambiti particolarmente sensibili e delicati per la proficuità dell'apporto curiale¹⁷². La comprovata pratica è avvalorata appunto da "un congruo numero di anni di esperienza nelle attività pastorali"¹⁷³. Si auspica quindi che gli agenti non siano neofiti o principianti nel ministero. Nello svolgimento dei compiti demandati la pastoralità riguarda l'attenzione e la cura per i problemi delle persone coinvolte. Lo spirito di cooperazione, corresponsabilità e rispetto reciproco anima la coscienza dell'interazione nel comune servizio. Il richiamo opera soprattutto attraverso l'adeguata formazione e consapevolezza della delicatezza delle questioni. La raccomandazione

¹⁷⁰ Cfr. anche II. *Principi e criteri*, cit., n. 3 PE.

¹⁷¹ "Pertanto, quanti prestano servizio nella Curia sono scelti tra Vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi", II. *Principi e criteri*, cit., n. 7 PE. Cfr. pure artt. 2 e 14, § 3.

¹⁷² La mondanità spirituale, l'individualismo e la rigidità conservatrice, come riferito, indicano un chiaro sviamento dal senso della missione contemporanea. Il cambiamento d'epoca in atto richiede d'altronde molta sapienza e lungimiranza per coniugare ciò che è variabile e contingente e ciò che è stabile e permanente.

¹⁷³ Art. 14, § 3, PE.



della protrazione di attività pastorali dirette, compatibilmente con i dover dell'ufficio, evita il distacco o l'allontanamento dall'impegno apostolico¹⁷⁴. La *limitazione e temporaneità dei mandati* è, infine, funzionale alla ripresa dell'occupazione precedente. La dedizione curiale, non solo non dovrebbe mai isolare dal servizio pastorale, ma si propone di sollecitare lo slancio e la determinazione missionaria. L'ideale del discepolo missionario riguarda *in primis* i pastori e gli altri ministri. La riforma, peraltro, non ha sminuito la cura di alcuni settori o ambiti d'intervento. Costituiscono ancora campi privilegiati di attenzione e preoccupazione la pastorale giovanile, familiare, liturgica, culturale, educativa e di alcune categorie disagiate (migranti, rifugiati, sfollati)¹⁷⁵. La pastorale indica dunque l'atteggiamento di fondo nel modo di affrontare le questioni e la prospettiva di orientamento al bene delle anime nella concretezza delle sfide attuali.

Il discorso pastorale si coniuga strettamente con quello *ascetico e spirituale*. La *vita interiore o di pietà* costituiscono il presupposto e la linfa vitale di ogni incombenza ecclesiale¹⁷⁶. Il Papa ha richiamato frequentemente i pastori alla necessità e priorità di coltivare lo spirito di preghiera¹⁷⁷. L'orazione e la pratica sacramentale non sono infatti elementi opzionali e sussidiari, sono requisiti essenziali e fondamentali per la fecondità della testimonianza e del ministero del sacerdote e di ogni cristiano¹⁷⁸. PE, in maniera più incisiva e determinata rispetto al passato¹⁷⁹, ha voluto dare un riscontro puntuale e caratterizzante alle esigenze della pietà. La *spiritualità* connota appunto *uno dei principi o criteri della riforma*¹⁸⁰.

¹⁷⁴ Cfr. art. 6 PE.

¹⁷⁵ Come è stato spesso notato, al trinomio 'giovani, famiglia cultura' che aveva animato i pontificati di S. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI nel papato di Francesco si è solo sostituito o integrato l'ultimo termine con i poveri e gli emarginati.

¹⁷⁶ È divenuto ormai un classico **J.-B. CHAUTARD**, *L'anima di ogni apostolato* (nuova redazione di B. Martelet), Edizioni paoline, Cinisello Balsamo, 1987.

¹⁷⁷ Cfr., ad esempio, **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti al Simposio "Per una teologia fondamentale del sacerdozio"*, 17 febbraio 2022; **D. FARES**, *Dieci cose che papa Francesco propone ai sacerdoti*, Ancora, Milano, 2018, pp. 27-33.

¹⁷⁸ Cfr. can. 276, § 2; **M. DEL POZZO**, *La disciplina del clero*, pp. 415-417.

¹⁷⁹ PB non ha sottolineato l'aspetto spirituale anche se ha riconosciuto il *Carattere pastorale dell'attività nella Curia romana* (artt. 33-35) e tantomeno REU si soffermava sul profilo spirituale.

¹⁸⁰ *"Spiritualità*. La Curia romana contribuisce alla comunione della Chiesa con il Signore solo coltivando la relazione di tutti i suoi membri con Cristo Gesù, spendendosi con ardore interiore a favore dei piani di Dio e dei doni che lo Spirito Santo consegna alla sua Chiesa, e adoperandosi a favore della vocazione di tutti i battezzati alla santità. È



Il rilievo sociale (fondamento di ogni fenomeno giuridico) riguarda soprattutto la preghiera e la celebrazione eucaristica in comune¹⁸¹. L'incentivo però non si ferma all'indicazione generale e motivazionale, riguarda anche gli *specifici contenuti conformativi*. L'art. 4 PE esplicita la peculiarità spirituale del servizio curiale: "fondata sul rapporto di mutua interiorità che esiste tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare"¹⁸². In un certo senso qualunque ruolo nella Chiesa universale collega il centro e la periferia¹⁸³. Per quanto l'esemplarità morale non possa essere ricondotta sempre alla doverosità giuridica, lo spirito di accoglienza, dedizione e servizio che informa l'attività curiale modula e alimenta la relativa carità pastorale¹⁸⁴. Gli ufficiali e addetti della Curia sono chiamati dunque a integrare l'esperienza di lavoro nell'incontro con il Signore.

Conclusivamente è appena il caso di precisare che la pastoralità e la spiritualità non possono essere intesi come ripieghi o surrogati della professionalità, costituiscono valori aggiunti e ulteriori rispetto alla competenza e serietà del lavoro.

6.3 - L'universalità e la temporaneità degli incarichi

L'altra prospettiva fondamentale del lavoro curiale è l'*universalità*. La cattolicità è una nota costitutiva e rappresentativa dell'ecclesialità e di ogni sua manifestazione¹⁸⁵. L'impegno in ambito locale suppone sempre la

necessario, pertanto, che in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell'alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune, dal rinnovamento spirituale e dalla periodica celebrazione comune dell'Eucaristia. Allo stesso modo, partendo dall'incontro con Gesù Cristo, i membri della Curia adempiano il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio", II. *Principi e criteri*, cit., n. 6 PE.

¹⁸¹ Al di là della pratica e dell'impegno personale (che possono considerarsi prevalenti), si sollecitano anche occasioni o momenti di preghiera e celebrazione collettivi.

¹⁸² Il concetto è sviluppato in **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, lett. *Communio notio*, nn. 9 e 14, Cfr. anche **A. BOVONE, S. NAGY, J. RATZINGER**, Lettera "Communio notio" su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione. 28 maggio 1992. *Testo e commenti*, LEV, Città del Vaticano, 1994.

¹⁸³ "La nostra Santa Madre Chiesa, in magnifica espansione di amore, va spargendo la semente del Vangelo per tutto il mondo. Da Roma alla periferia. - Collaborando a questa espansione, per l'orbe intero, porta al Papa la periferia, perché tutta la terra sia un solo gregge e un solo Pastore: un solo apostolato!": **S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ**, *Forgia*, n. 638.

¹⁸⁴ Cfr. art. 5 PE.

¹⁸⁵ "La Chiesa, in questo senso fondamentale, era cattolica il giorno di Pentecoste e lo



confluenza nella *communio (fidelium, Ecclesiarum, Episcoporum)*¹⁸⁶). La Curia romana è, non a caso, l'espressione più patente e diretta della portata universale del governo ecclesiastico¹⁸⁷. L'*universalitas*, come riferito, si collega alla *ratio* dell'Istituzione e ne ispira la stessa spiritualità. La proiezione universale tra l'altro non agisce solo a livello pratico per la valenza della relativa azione, opera anche nel piano ideale: il criterio di fondo della preposizione gerarchica è legato alla *sollicitudo omnium Ecclesiarum*¹⁸⁸. La cura dell'insieme è garanzia della singolare preoccupazione e della effettiva vicinanza a ogni situazione particolare. La missione di Cristo e della Chiesa d'altronde mira sempre a riunire l'umanità dispersa e riconciliarla con Dio¹⁸⁹. La funzione di guida e di conduzione insomma si comprende solo con una visione globale e totale¹⁹⁰. La maturità e lo sviluppo operativo del sistema canonico dipendono ovviamente dal riscontro della diffusione geografica e dalla 'capacità contributiva' delle Chiese particolari¹⁹¹. L'incremento e la fecondità delle giovani Chiese permetterà di dare un'*imago Ecclesiae* più completa ed equilibrata. Dal punto di vista personale interessa molto rappresentare e integrare le diverse sensibilità e culture.

La *composizione mondiale* della Curia non è nuova, ha ricevuto però uno stimolo teorico e un ampliamento effettuale nella realtà odierna¹⁹². Una positiva globalizzazione riguarda *in primis* l'organico delle Istituzioni curiali. La diversificazione della provenienza territoriale viene precisata anzitutto per gli *officiali*: "Gli Officiali, che per quanto possibile provengono dalle diverse regioni del mondo così che la Curia romana rispecchi l'universalità della Chiesa, [...]" (art. 14 § 3). L'estensione

sarà sempre fino al giorno della Parusia", CCE 830.

¹⁸⁶ Cfr. anche I. *Preambolo*, n. 7, PE. Tutte le espressioni comunionali non sono che manifestazioni di un unico mistero.

¹⁸⁷ Anche i Legati pontifici rendono presente il primato e in generale la dimensione universale in sede locale (cann. 362-367).

¹⁸⁸ Per un inquadramento storico della questione G. D'ERCOLE, *Communio, collegialità, primato e sollicitudo omnium Ecclesiarum. Dai Vangeli a Costantino*, Herder, Roma, 1964, pp. 359-441.

¹⁸⁹ Cfr. FRANCESCO, *Messaggio per la 59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2022*, 8 maggio 2022, LG 1.

¹⁹⁰ L'impostazione ecclesiologicala è decisiva per la corretta percezione della realtà cattolica. Cfr. anche J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 74-82.

¹⁹¹ La effettiva mondializzazione nella composizione e nell'apporto è una crescente manifestazione della cattolicità della Chiesa.

¹⁹² Cfr. anche art. 7-9 PB.



geografica dell'evangelizzazione, la redistribuzione delle vocazioni, la facilitazione degli spostamenti e dell'integrazione favoriscono la realizzazione di questo obiettivo. L'indicazione soggiace comunque a una condizione di ragionevolezza e fattibilità. Ci siamo già soffermati sulla promozione del laicato e sulla ricezione della varietà di carismi che riflette la pluralità dell'universalità, l'equilibrio dell'estrazione riguarda anche la componente clericale secolare e regolare¹⁹³. L'universalità insomma non è solo estensiva ma anche, per così dire, intensiva. Un criterio analogo, per quanto la perizia e competenza suggeriscano sempre scelte qualificanti, concerne i *consultori*: "L'individuazione e la scelta degli stessi deve rispettare, il più possibile, il criterio dell'universalità". Anche i membri dei Dicasteri e degli Organismi esprimono la più ampia partecipazione e condivisione possibile¹⁹⁴. La localizzazione romana non dovrebbe costituire dunque una remora all'equa distribuzione degli incarichi e all'ampliamento funzionale. Il criterio universalistico ovviamente riguarda soprattutto i ruoli di responsabilità e di governo (evitando un indebito aggravio clericale, nei compiti tecnici o di supporto si giustifica una minor esigenza di ripartizione e un'accentuazione della presenza italiana). L'universalità però riguarda anche la prospettiva materiale o oggettiva¹⁹⁵. L'aspirazione universalistica viene significativamente sottolineata in relazione alla sussidiarietà e all'arricchimento del patrimonio di sensibilità ed esperienze¹⁹⁶.

La temporaneità degli incarichi curiali evita l'attaccamento ai ruoli di governo e il protratto allontanamento dall'ambiente pastorale di provenienza¹⁹⁷. Il ricambio ciclico può favorire inoltre la novità e l'aggiornamento attitudinale. L'ufficio curiale si configura come un lavoro a tempo determinato. La duplice istanza di difesa della pastoralità (nella mentalità e nella futura destinazione) può evidentemente collidere con la

¹⁹³ Cfr. art. 14, § 5. La logica del contributo o dell'apporto carismatico prevale su quella dell'appartenenza e della rappresentanza.

¹⁹⁴ Il requisito è precisato a proposito del Consiglio per l'Economia (art. 206), ma si può ritenere che ispiri la tendenza alla maggior espansione delle nomine cardinalizie ed episcopali. Cfr. anche **FRANCESCO**, *Chirografo con il quale viene istituito un Consiglio di Cardinali*, cit.; art. 1, *Norme del Tribunale della Rota Romana*, 18 aprile 1994.

¹⁹⁵ Per il rilievo materiale cfr., ad esempio, art. 21, § 5, PE.

¹⁹⁶ Cfr. II. *Principi e criteri*, cit., n. 4 PE.

¹⁹⁷ Cfr. **DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA**, decreto 3 giugno 2021; **A. VIANA**, *Tempo ed età nell'ufficio ecclesiastico. Il decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (3 giugno 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 2 del 2022, pp. 49-71.



continuità e la professionalità del servizio¹⁹⁸. La ricerca dell'efficienza e funzionalità e l'affermazione dell'indole pastorale dello stesso lavoro curiale inducono a trovare soluzioni avvedute e ragionevoli che non pregiudichino la preparazione degli addetti e la qualità delle prestazioni¹⁹⁹. Al di là del raggiungimento dei limiti di età fissati, i compiti apicali o consultivi hanno una congenita scadenza quinquennale²⁰⁰, le mansioni degli ufficiali invece hanno una abituale durata di un quinquennio in vista del ritorno alla cura pastorale d'appartenenza²⁰¹. La scelta riguarda solo lo stato clericale e la vita consacrata, preservando l'avviamento professionale e familiare dei laici²⁰². La formulazione del disposto non esclude inoltre la possibilità del rinnovo o della protrazione del mandato. La sperimentazione e la pratica permetterà di valutare la percorribilità e generalità o meno di applicazione della misura. Fermo restando l'orientamento segnalato, la specifica discrezionalità amministrativa individuerà con flessibilità e accortezza l'assetto più indicato, senza pregiudicare troppo le competenze e la perizia del servizio. Neppure la protrazione anagrafica del servizio dei giudici del Tribunale della Rota Romana si sottrae alla scadenza quinquennale della nomina del Decano²⁰³. La possibile cessazione della preposizione evidenzia meglio la funzionalità del mandato decanale (quale *primus inter pares*).

7 - La promozione della razionalità e funzionalità della Curia

¹⁹⁸ L'accentuata temporaneità o transitorietà degli incarichi può incidere sulla preparazione ed esperienza degli ufficiali e complicare la continuità dei criteri di lavoro degli stessi uffici.

¹⁹⁹ La tempestività della successione e dell'affiancamento possono evitare scompensi, lentezze o interruzioni nel servizio.

²⁰⁰ Cfr. art. 17, § 1, PE.

²⁰¹ "Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che hanno prestato servizio nelle Istituzioni curiali e negli Uffici fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Società d'appartenenza. Qualora i Superiori della Curia romana lo ritengano opportuno il servizio può essere prorogato per un altro periodo di cinque anni", art. 17, § 4, PE.

²⁰² La disposizione rispetta un elementare principio di dottrina sociale della Chiesa.

²⁰³ Cfr. art. 1, *Norme del Tribunale della Rota Romana*; art. 201, § 2, PE.



L'impostazione apodittica e didascalica del testo legale emerge anche dall'enunciazione dei *Principi operativi*²⁰⁴. Dopo il chiarimento circa l'indole pastorale dell'organismo curiale, la sezione evidenzia l'intento di definire previamente i criteri che guidano e i valori che ispirano tutta l'azione della Curia romana. Il consolidato parametro di distinzione normativa tra parte statica-strutturale e parte dinamico-regolamentare riceve una sorta di inversione o alterazione. Lo spirito e la modalità d'agire prevalgono sulla natura e sull'essenza dell'Istituzione²⁰⁵. Le direttive impresse sono legate prevalentemente alla professionalità, razionalità, funzionalità, convergenza e legalità del *modus procedendi*²⁰⁶. Offrendo la legalità una cornice generale ed essendoci già soffermati sugli altri profili²⁰⁷, in questa sede accenniamo solo alla *rationabilitas* e *funtionabilitas* del governo ecclesiastico:

“L'attività di ciascuna delle componenti della Curia romana deve essere sempre ispirata a criteri di razionalità e funzionalità, rispondendo alle situazioni che si creano nel tempo ed adattandosi alle necessità della Chiesa universale e delle Chiese particolari”²⁰⁸.

Senza enfatizzare indebitamente le enunciazioni normative, riteniamo che tali indicazioni forniscano parametri di riferimento significativi e determinino le coordinate essenziali del servizio della Curia. Il buon governo centrale coincide proprio con la coltivazione e l'impulso del fattore razionale e funzionale²⁰⁹. La composizione e giustapposizione del profilo veritativo e pratico è d'altronde indispensabile per non sconfinare, da un canto, nell'idealismo e nell'intellettualismo, dall'altro, nel tecnicismo ed efficientismo metodico. La *rationabilitas* si approssima molto strettamente al *realismo ermeneutico*, venendo incontro all'adeguatezza

²⁰⁴ Questa sezione non era presente nella PB.

²⁰⁵ Questo fenomeno è in parte collegato alla segnalata strumentalità della Curia (*supra* § 4).

²⁰⁶ Cfr. artt. 7-11.

²⁰⁷ La legalità è connessa all'esercizio e regolare convocazione degli organi previsti, in generale **B. SERRA**, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018.

²⁰⁸ Art. 8, § 1, PE.

²⁰⁹ Cfr. **E. BAURA**, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Glossa, Milano, 2017, pp. 3-30; **W.L. DANIEL**, *The art of good governance. A guide to the administrative procedure for just decision making in the Catholic Church*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2015.



spaziale e temporale²¹⁰. La localizzazione e la contestualizzazione sono contenuti necessari della responsabilità amministrativa in un regime davvero globale. La ragionevolezza implica soprattutto la conformità delle decisioni di governo con la logica della giustizia, la ricerca cioè della bontà intrinseca delle spettanze²¹¹. Come già accennato, in un'epoca di svolta e di profonda trasformazione sociale, la prudenza accentua la necessità di cogliere con tempestività e perspicacia i segni dei tempi, le criticità e le opportunità²¹². La *strumentalità della Curia* è un richiamo all'efficienza: "La funzionalità, finalizzata a offrire il servizio migliore e più efficace, esige che quanti prestano il loro servizio nella Curia romana siano sempre pronti a svolgere la propria opera a seconda delle necessità"²¹³. L'efficacia si misura in termini di adeguatezza, opportunità e utilità, ma pure di incisività e persuasione. Il pregiudizio o la riserva nei confronti della lontananza e artificiosità del ricorso alla Curia denota spesso l'assenza di una cultura della partecipazione e della comunicazione nel procedimento amministrativo²¹⁴. In un ordinamento spiccatamente personalistico e solidaristico gli *standard* quantitativi o numerici cedono di fronte alle esigenze qualitative e selettive (conta la specifica attenzione)²¹⁵. La prospettiva sostanziale si compendia dunque con quella formale e funzionale. La tutela giuridica dei beni della comunione reclama pure la perizia tecnica e l'esperienza metodologica²¹⁶.

²¹⁰ Il menzionato art. 8, § 1, menziona espressamente le situazioni nel tempo e le necessità sia universali che particolari.

²¹¹ La razionalità contrasta la deriva soggettivistica o volontaristica nella modernità, cfr. **J. CASTRO TRAPOTE**, *Del paradigma codicial al paradigma costituzional*, cit., § 4.4.

²¹² "Trattasi di un requisito essenziale, dai canonisti tradizionalmente denominato *razionalità (rationabilitas)*. Senza soffermarci sul significato tecnico di tale nozione quando sia applicata alla norma giuridica, in generale la razionalità richiede: a') la conformità delle decisioni di governo col messaggio evangelico - che contiene i principi di riferimento per la Chiesa - ed in special modo col diritto divino; b') il realismo, ovvero l'adeguamento delle decisioni alle situazioni reali", **J. HERVADA**, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 253.

²¹³ Art. 8, § 2, PE.

²¹⁴ Gli ordinamenti secolari hanno sviluppato sempre più il rapporto dell'autorità con gli amministrati, cfr. **I. ZUANAZZI**, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 609-637.

²¹⁵ Cfr. **S. VIGO FERRERA**, *L'equità quale giustizia nella tradizione del realismo giuridico classico*, Pontificia Università della Santa Croce, in corso di pubblicazione.

²¹⁶ L'impressione è che la Chiesa coltivi di più il senso e la tradizione della giustizia ma gli ordinamenti statuali abbiano sviluppato di più le garanzie e le procedure volte ad assicurarla. Sarebbe pertanto auspicabile e opportuno un maggior scambio e interazione



Nella linea di fondo della razionalità e della funzionalità la riforma comporta un *incremento sistematico*. L'indilazionabilità dell'opera di revisione emerge dalla condivisione delle istanze affiorate nel Conclave. Le modifiche intervenute non richiedevano solo l'integrazione in un testo unico e aggiornato ma consigliavano una revisione più piena e profonda. La lunghezza dell'opera di elaborazione se, da un canto, ha alimentato il disagio e l'attesa, dall'altro, ha permesso di anticipare e incorporare le principali trasformazioni. È sicuramente apprezzabile il metodo dialogico o sinodale di procedere, forse meno il risultato e la pubblicazione²¹⁷. La composizione finale sembra infatti risentire di troppe integrazioni, sovrapposizioni, mediazioni, correzioni²¹⁸. Il disegno di fondo è chiaro e univoco, manca però uno sviluppo e articolazione corrispondente (molto dipende dalla concreta applicazione e dalla capacità regolamentare). Resta il timore che la ricezione di *Praedicate Evangelium* non si discosti troppo dal gattopardiano "è necessario che tutto cambi perché non cambi nulla". Il confronto con i problemi dei diversi Dicasteri (nell'accezione previgente) ha permesso di valutare con realismo e ponderazione l'assetto curiale. L'intervento *medio tempore* specifico e settoriale ha fornito un indirizzo definito e una sorta di sperimentazione previa²¹⁹. Il desiderio di riduzione numerica e di facilitazione procedimentale ha condotto a un opportuno alleggerimento e modernizzazione della Curia. Il *pragmatismo*, la *gradualità* e la *semplificazione pastorale* che hanno animato e caratterizzato il processo redazionale sembrano proficui e convincenti. L'ambizione del progetto riformatore giustificava magari una maggior condivisione strutturale e armonia esecutiva ed elaborativa. Il rischio altrimenti è che funzionalità prevalga sulla razionalità pratica.

Abbiamo già evidenziato qualche riserva circa il tenore e la formulazione del testo. Ripetizioni, ridondanze e imperfezioni tecniche possono essere corrette o superate dagli interventi interpretativi o dalla virtuosità della pratica. Per la modalità della presentazione il processo

nella riflessione giuridica.

²¹⁷ La pubblicazione e divulgazione del testo ha evidenziato limiti e insufficienze tecniche nella redazione del disposto.

²¹⁸ Circa alcune criticità nell'attuale produzione normativa ecclesiale cfr. **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi editore, Modena, 2021, pp. 65-180.

²¹⁹ In altro contesto già si parlava di una legge che "nasce già collaudata dalla prassi" (**F. DANEELS**, *La nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *L'Osservatore Romano*, 24 dicembre 2008, p. 7).



redazionale non può ritenersi concluso e ultimato nella forma e nei contenuti. La progressività riguarda probabilmente anche il varo e il perfezionamento dell'intera riforma, cercando di contenere e limitare gli aggiustamenti per la stabilità e sicurezza dei rapporti giuridici. Al di là della delicatezza nel compaginare professionalità e temporaneità, universalità e competenza, perizia e pastoralità, emerge soprattutto il rischio di un certo formalismo dichiarativo o di un manifesto progettuale. Gli *ordines servandi* completeranno e perfezioneranno il piano di revisione. La valenza giuridica di alcune affermazioni è piuttosto limitata. Il richiamo alla pastoralità e alla spiritualità, ma forse la stessa invocazione della professionalità, per quanto apprezzabili e stimolanti, risultano un po' eteree e indeterminate se prive di chiari riscontri obbligatori. Il carattere apodittico ed esortativo insomma si estende ben oltre il Preambolo. Il punto forse più critico comunque concerne la *visione ecclesiological sottostante*²²⁰. Uno schema diverso o, addirittura, alternativo rispetto alla visione tradizionale della Curia papale suppone una *preparazione dottrinale matura e sedimentata*. Una mutazione endogena del servizio della Curia richiederebbe un'evoluzione ampia e condivisa del paradigma canonico-ecclesiale che non può ancora considerarsi indirizzata e impostata²²¹. La riflessione ecclesiale sulla sussidiarietà, ad esempio, non pare avere ancora raggiunto una sistemazione sicura e convincente²²². La spinta decentralizzante richiede peraltro sperimentazione ed esperienza²²³. Anche la decisa promozione del ruolo delle Conferenze episcopali ha ripercussioni sulla concezione dell'episcopato e delle Chiese particolari che dovrebbero essere considerate e valutate nella dimensione costituzionale. Uno studio o un intervento magisteriale di carattere speculativo e generale avrebbe forse potuto preparare il terreno o disporre all'approntamento della riforma. L'occasione del richiesto e necessario aggiornamento legislativo ha fornito presumibilmente lo spunto pure per un inquadramento proattivo e innovativo. Nell'attuale contesto sociale la sensazione è che i problemi e le urgenze tendano a sopraffare la

²²⁰ Cfr. M. DE SALIS AMARAL, *A relação entre direito canónico e ecclesiologia*, cit., § 1.

²²¹ Cfr. L. NAVARRO, *Relazione conclusiva*, cit., pp. 931-933.

²²² Cfr. S. MÜCKL, *Il principio della sussidiarietà nell'organizzazione ecclesiastica*, Seminario per Professori, 28 aprile 2022 presso la Pontificia Università della Santa Croce. Non è casuale che la sussidiarietà non venga mai citata pur corrispondendo a un indirizzo della riforma.

²²³ Il timore è quello di accrescere il divario e l'incomprensione tra i diversi episcopati nazionali.



ponderazione e l'approfondimento critico²²⁴. Il pragmatismo e la praticità però poco si conciliano con la solidità concettuale e la visione prospettica. In tal senso la *communio*, la missionarietà e la sinodalità, per quanto nozioni pregnanti e illuminanti, non bastano di per sé a configurare un modello giuridico appagante²²⁵. L'impressione è che i cambiamenti sostanziali siano piuttosto modesti, ma quelli orientativi e formali siano molti accentuati. La cornice istituzionale rischia insomma di superare la qualità del quadro. Lo stesso metodo sinodale consiglia di evitare spinte in avanti impulsive o salti troppo bruschi. La ricerca della razionalità e del realismo legislativo non significa d'altronde promuovere necessariamente la fluidità e la praticità dei riscontri.

8 - Il cammino sinodale della riforma

Le ombre circa la strutturazione e redazione del testo o l'opportunità di chiarimenti magisteriali ed ecclesiologici non possono cancellare le luci offerte sia a livello istituzionale (vicarietà, cooperazione e corresponsabilità) che personale (professionalità, laicità, pastoraltà, spiritualità, universalità e temporaneità) dalla riforma della Curia. La lunga attesa aveva motivato una crescita delle aspettative e supposizioni e ha ingenerato, magari, una certa delusione per il riscontro tecnico e complessivo; resta l'apprezzamento non trascurabile per una revisione ampia, completa e determinata dell'assetto curiale. I principi e le indicazioni probabilmente superano il contenuto dell'articolato e lo sviluppo normativo²²⁶. La prospettiva offerta dalla sussidiarietà, dalla

²²⁴ La mentalità comune si trasmette all'approccio legislativo sia secolare che, derivativamente, ecclesiale.

²²⁵ "Ci sono tre vizi, tra i canonisti, che stanno adulterando la scienza canonica: il teologismo, il pastoralismo e lo pseudoteologismo. Il primo sostituisce il metodo giuridico con il metodo teologico; il secondo lo sostituisce con il metodo pastorale; ed il terzo cambia il discorso giuridico con un discorso pseudoteologico": J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 9.

²²⁶ Anche in questo caso si può riportare un giudizio piuttosto caustico di Hervada: "A volte mi sembra di poter rilevare nell'attuale contesto la presenza di canonisti che cadono in un *verbalismo* alquanto vuoto. Per verbalismo intendo l'uso di termini, perifrasi ed espressioni assai gradevoli a sentirsi, che sembrano contenere idee belle e profonde, e che proprio per questo riscuotono molto successo. Ma quando le si esamina con attenzione, s'avverte che o non resistono ad un pur minimo approccio scientifico, oppure nessuno chiarisce il contenuto di tali parole, perifrasi ed espressioni" (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista*, cit., pp. 16-17).



promozione dei laici e dalla professionalità merita sicuramente interesse e sviluppo argomentativo. In una prospettiva realista l'incremento della giustizia non può essere disgiunto dalla ricerca delle persone giuste. L'idoneità degli addetti contribuirà notevolmente a migliorare il servizio della Curia. Il profilo generale dell'operatore curiale delinea un professionista serio e preparato, sempre disposto a lasciare gli incarichi ricevuti, che, con sensibilità sociale e cuore universale, curi la *sollicitudo omnium ecclesiarum*, compagini le diverse condizioni canoniche e rispetti la varietà carismatica. L'apertura mentale e spirituale è forse il requisito più caratterizzante per incarnare lo spirito della comunione. La 'conversione missionaria della Chiesa' si attua allora nella coscienza e pratica del discepolato permanente dei fedeli²²⁷.

Siamo partiti dall'aforisma *Ecclesia semper reformanda est* e la circolarità dell'analisi compiuta induce a tornare allo spunto iniziale. La riforma della Curia non può essere disgiunta dalla riforma della Chiesa e, quindi, dei cristiani. L'intento riformatore non riguarda in senso proprio la struttura burocratica ma lo stile e i costumi dei fedeli. La chiamata all'evangelizzazione è un invito a evitare l'approccio potestativo e la procedimentalizzazione delle responsabilità per snellire e semplificare il ricorso al governo centrale. L'obiettivo è giungere a una testimonianza del Vangelo più schietta e intraprendente nei confronti del mondo. Lo spunto dell'*incipit* del documento ("Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura"²²⁸) esprime l'estensione e la direzione del mandato. Il senso della svolta è che la prospettiva del servizio non si riduce alla Chiesa ma a tutto il mondo, cioè all'intera umanità. In un certo senso si completa il circolo ermeneutico e dialogico avviato dal Concilio Vaticano II²²⁹. La "conversione istituzionale", sollecitata dal Papa, è solo un riflesso della conversione individuale e collettiva della comunità cristiana. Il cammino sinodale intrapreso dal popolo di Dio fornisce la miglior chiave per la ricezione di PE. Il trinomio segnalato (comunione, partecipazione, missione²³⁰) offre l'orizzonte assiologico della sinodalità. Perché la prospettiva non resti solo programmatica o ideale, occorre che il rinnovamento sia profondo e sentito. L'adeguazione o conformazione del governo centrale è solo un passaggio o uno snodo di un processo più

²²⁷ Cfr. I. *Preambolo*, nn. 9-11 PE.

²²⁸ cfr. *Mc* 16,15.

²²⁹ L'idealità di fondo che ha ispirato l'assise ecumenica era il dialogo con il mondo contemporaneo.

²³⁰ Cfr. *supra*, nt. 120.



ampio e complesso²³¹. Il dinamismo impresso - come insistentemente sottolineato - richiede uno sviluppo e un completamento comportamentale e regolamentare. La riforma insomma non solo non può considerarsi compiuta ma, mai come in questo caso, è più che mai in azione. Ogni cambiamento inoltre esprime l'autocomprensione del mistero della Chiesa in un dato momento storico con l'esigenza di trascendenza che la anima²³².

Tornando alla valenza del provvedimento, ribadiamo la sua limitata portata costituzionale. La *Praedicate Evangelium* tuttavia ha innescato o stimolato una revisione significativa dei criteri dell'organizzazione ecclesiastica che non può non influenzare la concezione ordinamentale canonica. I nodi teoretici ed ecclesiologicali irrisolti condizionano il senso e l'inquadramento dell'atto normativo. La percezione della *sacra potestas*, il rapporto tra primato ed episcopato, la collocazione istituzionale degli organismi episcopali, la sussidiarietà e diverse altre questioni attendono un approfondimento interdisciplinare²³³. Anche la successione apostolica, la collegialità e l'ecclesialità particolare che sono il fulcro dell'ordine costituzionale richiedono probabilmente alcuni chiarimenti e puntualizzazioni. Un'acquisizione epistemologica legata alla consapevole ricezione del 'paradigma costituzionale' permetterebbe di avviare almeno una discussione serena e ponderata sui capisaldi del sistema, evitando forzature o colpi di mano. L'imbocco di una fase costituente, più che costituzionale, implicita o sommersa viceversa è rischioso e pernicioso. Ribadiamo che l'invocazione della comunionalità, della sinodalità e della missionarietà, solo per citare categorie molto in voga, non può costituire una scorciatoia o un *passerpartout* per risolvere le difficoltà ed eludere i problemi. In questa linea neppure il discorso sull'apparato tecnico e strumentale è troppo marginale e secondario. I tempi paiono dunque maturi per un ripensamento metodologico e sostanziale più incisivo. Il cambiamento d'epoca e di esperienza in atto motiva comunque una riconformazione intellettuale e l'accettazione delle sfide della postmodernità.

²³¹ Il rischio altrimenti è quello di presentare una riforma dall'alto.

²³² L'aspetto misterico è fondamentale per approcciare il *mysterium Ecclesiae*.

²³³ Cfr. anche C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico Interdisciplinare. Idee per un rinnovamento epistemologico*, in *Ius Canonicum*, 60 (2020), pp. 479-504.